



LAVORO

DINAMICA BUSINESS 360°

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'IMPRESA

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'impresa



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto e/o merci), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie facoltative: Fenomeno elettrico – Ricorso terzi – Terremoto – Inondazione, alluvione ed allagamento – Mercati in refrigerazione – Mercati periodiche – Spese di demolizione e sgombero in aggiunta – Danni indiretti a percentuale – Danni indiretti a diaria – Maggiori costi – Grandini su fragili – Pannelli fotovoltaici e solari termici (eventi atmosferici) – Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi i veicoli) – Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi i veicoli costituenti merci) – Autoveicoli dell'assicurato – Aumento infiammabili e/o merci speciali – Attrezzature trasportate – Assicurazione con dichiarazione di valore.

SETTORE ELETTRONICA

✓ Indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l'ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, contro i guasti accidentali.

Garanzie facoltative: Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile – Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi utente – Maggiori costi.

SETTORE FURTO

✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione compiuti all'interno dei locali contenenti le cose assicurate. La copertura è estesa ai valori trasportati al di fuori dei locali in cui si svolge l'attività.

Garanzie facoltative: Attrezzature trasportate – Infedeltà dei dipendenti – Reintegro automatico – Maggiori costi – Garanzia limitata – Valori in cassaforte – Portavalori – Mercati periodiche – Furto di merci all'aperto in aggiunta

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata. E', inoltre, garantita la proprietà e la conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata.

Garanzie facoltative: Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Danni da inquinamento improvviso ed accidentale – Danni a cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori – Responsabilità civile postuma degli installatori (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio ed imprese edili) – Responsabilità civile postuma degli autoriparatori, autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico – Danni da furto – Danni a cose trasportate, rimorchiati, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari (esclusi i veicoli e/o natanti) – Elevazione della tolleranza – Limitazione della garanzia alla sola proprietà del fabbricato.

SETTORE RC PRODOTTI

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti assicurati (per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore) dopo la loro messa in circolazione.

SETTORE DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

✓ Indennizza all'Assicurato la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita e le spese supplementari sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita conseguenti all'interruzione forzata dell'attività, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi del settore "Incendio".

Garanzie facoltative: Fornitori e clienti.

SETTORE GUASTI MACCHINE

✓ Indennizza i danni materiali e diretti alle macchine (anche se di proprietà di terzi) installate presso l'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, contro i guasti accidentali.

SETTORE MERCI TRASPORTATE

✓ Indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci (trasportate per mezzo di veicoli propri, detenuti in leasing o in gestione) oggetto dell'attività assicurata (e dall'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il viaggio), a causa di eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi, furti, rapine).



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO

✗ danni causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;

✗ danni derivanti da:

- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
- ogni interruzione di attività conseguente agli eventi sopra descritti;

SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO e GUASTI MACCHINE

✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

✗ danni causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

✗ danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;

✗ danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;

✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE RC PRODOTTI

✗ danni derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche se già conclamata, derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);

✗ danni causati da prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);

✗ danni direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e campi elettromagnetici (EMF);

SETTORE DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

✗ perdite o spese conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini del Settore Incendio, causato da danni elettrici e meccanici, danni a merci in refrigerazione (anche con impianto di controllo) salvo che non ne sia scaturito incendio o esplosione;

✗ perdite o spese conseguenti a danni materiali e diretti causati alle merci assicurate dal loro mescolamento accidentale e/o con altre cose assicurate, tale da comprometterne la normale destinazione e utilizzo.

SETTORE MERCI TRASPORTATE

✗ danni causati da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;

✗ danni causati da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale.

SETTORE TUTELA LEGALE

✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;

✗ vertenze concernenti: la materia fiscale, amministrativa e tributaria; la proprietà o guida di veicoli.

SETTORE CYBER RISK

✗ richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;

✗ ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber.

TUTTI I SETTORI

✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;

SETTORE TUTELA LEGALE

✓ Assicura la tutela degli interessi dell'Assicurato relativi all'esercizio della sua attività, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, con possibilità di rivolgersi anche ad un avvocato di propria fiducia.

Garanzie facoltative Pacchetto sicurezza – Tolleranza del numero di addetti – Vertenze con i clienti – Spese di resistenza – Retroattività

SETTORE ASSISTENZA

Garanzie facoltative: Pacchetto sicurezza – Tolleranza del numero di addetti – Vertenze con i clienti – Spese di resistenza – Retroattività

SETTORE ASSISTENZA

✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (es. invio di un idraulico, elettricista, fabbro e così via).

SETTORE CYBER RISK In caso di attacco informatico è assicurato:

✓ il ripristino dei dati, responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione dei dati confidenziali, spese derivanti da violazione della privacy e violazione dei dati confidenziali, estorsione cyber, responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

! relativamente al settore "Merci Trasportate", la garanzia è prestata a condizione che i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci siano condotti dall'Assicurato o dai suoi addetti;

! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti controversie.

! relativamente al settore "Cyber risk", le garanzie sono operanti a condizione che l'Assicurato rispetti i requisiti minimi di sicurezza informatica previsti nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:

- la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico (nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/professionali, partecipazione a mostre e/o fiere, convegni e viaggi d'affari, le garanzie si intendono valide anche in U.S.A., Canada e Messico);
- la garanzia RCO, che vale per il mondo intero;
- le garanzie del settore "RC Prodotti", che valgono per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi;
- le garanzie del settore "Merci Trasportate", che valgono per i trasporti avvenuti sul territorio dei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e paesi facenti parte della UE e/o EFTA;
- le garanzie del settore "Tutela Legale", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi le garanzie del settore "Tutela Legale" valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'UE ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per le seguenti garanzie facoltative del Settore "Incendio": "Eventi Atmosferici", "Sovraccarico Neve", "Terremoto", "Inondazione, Alluvione e Allagamento", "Grandine su fragili", "Pannelli fotovoltaici e solari termici (eventi atmosferici)", "Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli)", "Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi veicoli costituenti merci)", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).

Relativamente al Settore "RC Prodotti", l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. Relativamente al Settore "Merci Trasportate", la garanzia è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è deposta a bordo dell'autocarro, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina nel momento in cui la merce lascia l'autocarro. Relativamente al Settore "Tutela Legale", la garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione denunciati entro 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa. Relativamente al Settore "Cyber Risk", l'assicurazione inerente le garanzie "Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali" e "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete" vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché conseguenti ad eventi assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'impresa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Dinamica Business 360°

Data: 01/07/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio. L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **FRANCHIGIA FISSA/MINIMO NON INDENNIZZABILE DI SCOPERTO (Artt. 36, 37, 38, 94, 95 e 96):** sono previste franchigie di 1.000,00, 2.500,00 e 5.000,00 euro per i settori incendio e responsabilità civile;
- **GARANZIA LIMITATA (Art. 53):** limitatamente al settore furto, l'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce "macchinario, attrezzatura ed arredamento" della definizione contenuto;
- **INSERIMENTO SCOPERTO (Art. 58):** qualunque sinistro indennizzabile a termini del settore furto, sarà corrisposto con la detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00. In caso di coesistenza di più franchigie o scoperti sulla stessa garanzia, verranno applicati quelli di importo superiore;
- **SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (Art. 60):** limitatamente al settore furto, è richiesta la presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate: servizio di guardianaggio notturno; impianto di antifurto fisso; impianto di antifurto collegato ad istituto di vigilanza o Forze dell'Ordine; clausola di mezzi di protezione e chiusura;
- **LIMITAZIONE DELLA GARANZIA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (Art. 93):** con riferimento al settore responsabilità civile, la garanzia è prestata per la sola responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduzione dei fabbricati descritti in polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Fenomeno Elettrico (Art. 18); Ricorso Terzi (Art. 19); Terremoto (Art. 20); Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti (Art. 21); Merci in Refrigerazione (Art. 22) e Merci Periodiche (Art. 23); Spese di Demolizione e Sgombero in aggiunta (Art. 24); Danni Indiretti a Percentuale (Art. 25) e Danni Indiretti forma a diaria (Art. 26); Maggiori Costi (Art. 27); Grandine su Fragili (Art. 28); Pannelli Fotovoltaici e Solari Termici (Eventi Atmosferici) (Art. 29); Fabbricati Aperti ed Enti all'Aperto (Esclusi veicoli) (Art. 30) e Fabbricati Aperti ed

Enti all'Aperto (Compresi veicoli costituenti merci) (Art. 31); Autoveicoli dell'Assicurato (Art. 32); Aumento Infiammabili e/o Merci Speciali (Art. 33); Attrezzature trasportate (Art. 34); Assicurazione con Dichiarazione di Valore (Art. 35);

- **SETTORE ELETTRONICA:**
 - Conduttori Esterni alle cose assicurate e Costi di scavo, sterro, puntellatura muratura, intonaco, pavimentazione e simili (Art. 41); Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile (Art. 42); Supporti Dati, Software in licenza d'uso e Programmi di utente (Art. 43); Maggiori Costi (Art. 44);
- **SETTORE FURTO:**
 - Attrezzature Trasportate (Art. 49); Infedeltà dei Dipendenti (Art. 50); Reintegro Automatico (Art. 51); Maggiori Costi (Art. 52); Garanzia Limitata (Art. 53); Valori in Cassaforte (Art. 54); Portavalori (Art. 55); Merci Periodiche (Art. 56); Furto di Merci all'Aperto in aggiunta (Art. 57);
- **SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE:**
 - Responsabilità Civile dei Prestatori di Lavoro (RCO) (Art. 84); Franchigia Fissa per Danno Biologico (Art. 85); Danni da Inquinamento Improvviso ed Accidentale (Art. 86); Danni a Cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori (Art. 87); Responsabilità Civile Postuma degli Installatori (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio ed imprese edili) (Art. 88) e Responsabilità Civile Postuma degli Autoriparatori, Autofficine e annessi distributori di carburanti, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico (Art. 89); Danni da Furto (Art. 90); Danni a Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari (esclusi i veicoli e/o natanti) (Art. 91); Elevazione della Tolleranza (Art. 92); Responsabilità Civile Postuma delle Imprese Edili (Art. 97); Lavori ceduti in Appalto o Subappalto (Art. 98); Danni a Fabbricati da vibrazioni del terreno (Art. 99); Danni da Cedimento e/o Franamento del terreno (Art. 100); Danni a Condotture ed Impianti sotterranei (Art. 101); Danni da Scavo e Reintegro (Art. 102); Progettazione e Direzione dei lavori (Art. 103);
- **SETTORE DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ:**
 - Fornitori e Clienti (Art. 119);
- **SETTORE TUTELA LEGALE:**
 - Pacchetto Sicurezza (Art. 154); Tolleranza del Numero di Addetti (Art. 155); Vertenze con i Clienti (Art. 156); Spese di Resistenza (Art. 157); Retroattività (Art. 158).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 14):** danni verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate;
- **SETTORE ELETTRONICA (Art. 40):** danni causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore;
- **SETTORE FURTO (Art. 48):** danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- **SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE (Art. 79):** danni derivanti da esplosione o emanazione di calore;
- **SETTORE RC PRODOTTI (Art. 106):** le spese di sostituzione e riparazione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- **SETTORE DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (Art. 116):** danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da dolo o colpa grave dell'assicurato; provvedimenti imposti dall'autorità;
- **SETTORE GUASTI MACCHINE (Art. 128):** danni causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;
- **SETTORE MERCI TRASPORTATE (Art. 133):** danni di rottura o anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettroniche;
- **SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 146):** danni per fatti dolosi delle persone assicurate;
- **SETTORE ASSISTENZA (Art. 161):** dolo dell'assicurato;
- **SETTORE CYBER RISK (Art. 165):** danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto multigaranzia rivolto:

- alle piccole e medie imprese di produzione e trasformazione, che rispettino i seguenti parametri:
 - addetti da 1 a 100;
 - fatturato da € 250.000,00 a € 15.000.000,00;
- ai proprietari di immobili adibiti ad attività di impresa che non esercitino l'attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 24,9%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non previsti |

REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante. |
|---|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

DINAMICA BUSINESS 360°

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

| | |
|---|-----------|
| Premessa | 6 |
| Glossario | 7 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
| Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 17 |
| Art. 2 Aggravamento del rischio | 17 |
| Art. 3 Diminuzione del rischio | 17 |
| Art. 4 Altre assicurazioni | 17 |
| Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie | 17 |
| Art. 6 Modifiche dell'assicurazione | 17 |
| Art. 7 Recesso in caso di sinistro | 17 |
| Art. 8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione | 17 |
| Art. 9 Oneri fiscali | 18 |
| Art. 10 Rinvio alle norme di legge | 18 |
| Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi | 18 |
| Art. 12 Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione | 18 |
| SETTORE A - INCENDIO | |
| COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | |
| Art. 13 Oggetto dell'assicurazione | 19 |
| Art. 14 Esclusioni | 20 |
| Art. 15 Termini di carenza | 21 |
| Art. 16 Rischi complementari compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni | 22 |
| CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI | |
| Art. 17 Condizioni sempre operanti | 25 |
| CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA | |
| GARANZIE FACOLTATIVE | |
| Art. 18 Fenomeno elettrico | 27 |
| Art. 19 Ricorso terzi | 27 |
| Art. 20 Terremoto | 27 |
| Art. 21 Inondazioni, alluvioni e allagamenti | 28 |
| Art. 22 Merci in refrigerazione | 28 |
| Art. 23 Merci periodiche | 29 |
| Art. 24 Spese di demolizione e sgombero in aggiunta | 29 |
| Art. 25 Danni indiretti a percentuale | 29 |
| Art. 26 Danni indiretti a diaria | 30 |
| Art. 27 Maggiori costi | 30 |
| Art. 28 Grandine su fragili | 31 |
| Art. 29 Pannelli fotovoltaici e solari termici (eventi atmosferici) | 31 |
| Art. 30 Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi i veicoli) | 31 |
| Art. 31 Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi i veicoli costituenti merci) | 31 |
| Art. 32 Autoveicoli dell'assicurato | 32 |
| Art. 33 Aumento in infiammabili e/o merci speciali | 32 |
| Art. 34 Attrezzature trasportate | 32 |
| Art. 35 Assicurazione con dichiarazione di valore | 32 |
| Art. 36 Franchigia di euro 1.000 | 33 |
| Art. 37 Franchigia di euro 2.500 | 33 |
| Art. 38 Franchigia di euro 5.000 | 33 |
| LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE | 34 |
| TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E | |
| LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A | 34 |
| SETTORE B - ELETTRONICA-COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | |
| Art. 39 Oggetto dell'assicurazione | 37 |
| Art. 40 Esclusioni | 37 |

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 41 | Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili | 38 |
| Art. 42 | Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile | 38 |
| Art. 43 | Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi utente | 38 |
| Art. 44 | Maggiori costi | 39 |

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

| | | |
|---------|----------------------------|----|
| Art. 45 | Condizioni sempre operanti | 40 |
|---------|----------------------------|----|

CONDIZIONI OPZIONALI

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 46 | Contenuto settore B - Elettronica a primo rischio assoluto (P.R.A.) | 41 |
|---------|---|----|

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|---|----|
| | <u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E</u> | 41 |
|--|---|----|

LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B

41

SETTORE C - FURTO -

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

| | | |
|---------|----------------------------|----|
| Art. 47 | Oggetto dell'assicurazione | 42 |
| Art. 48 | Esclusioni | 43 |

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

| | | |
|---------|---------------------------------------|----|
| Art. 49 | Attrezzature trasportate | 44 |
| Art. 50 | Infedeltà dei dipendenti | 45 |
| Art. 51 | Reintegro automatico | 45 |
| Art. 52 | Maggiori costi | 45 |
| Art. 53 | Garanzia limitata | 46 |
| Art. 54 | Valori in cassaforte | 46 |
| Art. 55 | Portavalori | 46 |
| Art. 56 | Merci periodiche | 46 |
| Art. 57 | Furto di merci all'aperto in aggiunta | 47 |
| Art. 58 | Inserimento dello scoperto | 47 |

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

| | | |
|---------|----------------------------|----|
| Art. 59 | Condizioni sempre operanti | 47 |
|---------|----------------------------|----|

CONDIZIONI OPZIONALI

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 60 | Condizioni relative alle caratteristiche del rischio | 49 |
|---------|--|----|

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

50

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E

LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C

50

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

SETTORE A- INCENDIO, SETTORE B - FURTO, SETTORE C- ELETTRONICA

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 61 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 52 |
| Art. 62 | Ispezione delle cose assicurate | 52 |
| Art. 63 | Obblighi e diritti in caso di sinistro | 52 |
| Art. 64 | Esagerazione dolosa del danno | 53 |
| Art. 65 | Procedura per la valutazione del danno | 53 |
| Art. 66 | Mandato dei periti | 53 |
| Art. 67 | Operazioni peritali | 54 |
| Art. 68 | Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | 54 |
| Art. 69 | Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto | 56 |
| Art. 70 | Recupero delle cose rubate | 56 |
| Art. 71 | Assicurazione parziale | 56 |
| Art. 72 | Assicurazione presso diversi assicuratori | 56 |
| Art. 73 | Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni | 57 |
| Art. 74 | Limite massimo dell'indennizzo | 57 |
| Art. 75 | Pagamento dell'indennizzo | 57 |

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 76 | Oggetto dell'assicurazione | 58 |
| Art. 77 | Rischi e attività complementari compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni | 58 |
| Art. 78 | Qualifica di terzi | 62 |
| Art. 79 | Esclusioni | 62 |
| Art. 80 | Franchigia fissa per danni a cose obbligatoria limitatamente alle imprese edili | 64 |
| Art. 81 | Pluralità di assicurati | 64 |
| Art. 82 | Estensione territoriale | 64 |
| Art. 83 | Determinazione del premio | 64 |

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 84 | Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) | 66 |
| Art. 85 | Franchigia fissa per danno biologico | 66 |
| Art. 86 | Danni da inquinamento improvviso e accidentale | 67 |
| Art. 87 | Danni a cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori | 67 |
| Art. 88 | Responsabilità civile postuma degli installatori (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio ed imprese edili) | 67 |
| Art. 89 | Responsabilità civile postuma degli autoriparatori, autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico | 68 |
| Art. 90 | Danni da furto | 68 |
| Art. 91 | Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari (esclusi i veicoli e/o natanti) | 68 |
| Art. 92 | Elevazione della tolleranza | 68 |
| Art. 93 | Limitazione della garanzia alla sola proprietà del fabbricato | 69 |
| Art. 94 | Franchigia di euro 1.000 | 69 |
| Art. 95 | Franchigia di euro 2.500 | 69 |
| Art. 96 | Franchigia di euro 5.000 | 70 |

PACCHETTO IMPRESE EDILI

| | | |
|----------|---|----|
| Art. 97 | Rc postuma delle imprese edili | 70 |
| Art. 98 | Lavori ceduti in appalto o subappalto | 70 |
| Art. 99 | Danni a fabbricati da vibrazioni del terreno | 70 |
| Art. 100 | Danni da cedimento e/o franamento del terreno | 71 |
| Art. 101 | Danni a condutture ed impianti sotterranei | 71 |
| Art. 102 | Danni da scavo e reinterro | 71 |
| Art. 103 | Progettazione e direzione dei lavori | 71 |

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 72

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E

LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE D 72

SETTORE E - RC PRODOTTI

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

| | | |
|----------|---------------------------------|----|
| Art. 104 | Oggetto dell'assicurazione | 75 |
| Art. 105 | Qualifica di terzi | 75 |
| Art. 106 | Esclusioni | 75 |
| Art. 107 | Delimitazioni di garanzia | 76 |
| Art. 108 | Inizio e termine della garanzia | 76 |
| Art. 109 | Estensione territoriale | 76 |
| Art. 110 | Determinazione del premio | 76 |

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 77

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E

LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE E 77

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE E SETTORE E - RC PRODOTTI

| | | |
|----------|------------------------------|----|
| Art. 111 | Limiti d'indennizzo | 78 |
| Art. 112 | Obblighi in caso di sinistro | 78 |

| | | |
|---|---|----|
| Art. 113 | Gestione delle vertenze di danno – spese legali | 78 |
| SETTORE F – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ – COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | | |
| Art. 114 | Definizioni specifiche | 79 |
| Art. 115 | Oggetto dell'assicurazione | 79 |
| Art. 116 | Esclusioni | 79 |
| Art. 117 | Delimitazioni delle garanzie prestate | 80 |
| Art. 118 | Condizioni sempre operanti | 80 |
| Art. 119 | Condizione aggiuntiva | 81 |
| Art. 120 | Aggiornamento della somma da assicurare | 81 |
| Art. 121 | Limite massimo di indennizzo | 82 |
| Art. 122 | Cessazione del rischio e inoperatività della garanzia | 82 |
| Art. 123 | Cessione o alienazione, fusione o scissione | 82 |
| <u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u> | | 82 |
| <u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E</u> | | |
| <u>LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE F</u> | | 82 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | | |
| Art. 124 | Obblighi in caso di sinistro | 83 |
| Art. 125 | Determinazione del danno | 83 |
| Art. 126 | Assicurazione parziale | 83 |
| SETTORE G – GUASTI MACCHINE – COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | | |
| Art. 127 | Oggetto dell'assicurazione | 84 |
| Art. 128 | Esclusioni | 84 |
| Art. 129 | Delimitazioni delle garanzie prestate | 86 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | | |
| Art. 130 | Obblighi in caso di sinistro | 87 |
| Art. 131 | Determinazione del danno | 87 |
| <u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u> | | 87 |
| SETTORE H – MERCI TRASPORTATE – COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | | |
| Art. 132 | Oggetto dell'assicurazione | 88 |
| Art. 133 | Esclusioni | 88 |
| Art. 134 | Merci escluse | 89 |
| Art. 135 | Estensione territoriale | 89 |
| Art. 136 | Condizioni sempre operanti | 89 |
| <u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u> | | 92 |
| <u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E</u> | | |
| <u>LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE H</u> | | 93 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | | |
| Art. 137 | Obblighi in caso di sinistro | 93 |
| Art. 138 | Valore della merce | 94 |
| Art. 139 | Titolarità e pagamento dell'indennizzo | 94 |
| Art. 140 | Determinazione del danno | 94 |
| Art. 141 | Richiesta dell'indennizzo | 94 |
| Art. 142 | Limite massimo dell'indennizzo | 95 |
| Art. 143 | Pagamento dell'indennizzo | 95 |
| SETTORE I – TUTELA LEGALE COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | | |
| Art. 144 | Oggetto dell'assicurazione | 96 |
| Art. 145 | Delimitazioni delle garanzie prestate | 97 |
| Art. 146 | Esclusioni | 98 |
| Art. 147 | Insorgenza del caso assicurativo | 98 |

| | | |
|----------|--|-----|
| Art. 148 | Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale | 99 |
| Art. 149 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa | 99 |
| Art. 150 | Gestione del caso assicurativo | 99 |
| Art. 151 | Recupero delle somme | 99 |
| Art. 152 | Determinazione del premio | 100 |
| Art. 153 | Estensione territoriale | 100 |

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

| | | |
|----------|----------------------------------|-----|
| Art. 154 | Pacchetto sicurezza | 100 |
| Art. 155 | Tolleranza del numero di addetti | 102 |
| Art. 156 | Vertenze con i clienti | 102 |
| Art. 157 | Spese di resistenza | 102 |
| Art. 158 | Retroattività | 102 |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE I

103

SETTORE L - ASSISTENZA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

| | | |
|----------|--|-----|
| Art. 159 | Oggetto dell'assicurazione | 104 |
| Art. 160 | Delimitazioni delle garanzie prestate | 105 |
| Art. 161 | Esclusioni | 105 |
| Art. 162 | Modalità di accesso alla struttura organizzativa | 106 |

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

106

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E

LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE L

106

SETTORE M - CYBER RISK

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

| | | |
|----------|----------------------------|-----|
| Art. 163 | Oggetto dell'assicurazione | 107 |
| Art. 164 | Qualifica di terzi | 108 |
| Art. 165 | Esclusioni | 108 |

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

| | | |
|----------|----------------------------|-----|
| Art. 166 | Condizioni sempre operanti | 109 |
| Art. 167 | Estensione territoriale | 109 |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E

LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE M

110

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

| | | |
|----------|---|-----|
| Art. 168 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 110 |
| Art. 169 | Ispezione delle cose assicurate | 110 |
| Art. 170 | Obblighi in caso di sinistro | 110 |
| Art. 171 | Gestione delle vertenze di danno - spese legali | 111 |
| Art. 172 | Esagerazione dolosa del danno | 111 |
| Art. 173 | Limite massimo dell'indennizzo | 111 |
| Art. 174 | Pagamento dell'indennizzo / risarcimento | 111 |
| Art. 175 | Serie di eventi assicurati | 111 |
| Art. 176 | Riparazione diretta | 111 |

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

113

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 250244) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- ***si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;***
- ***l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.***

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250243).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ADDETTI

I prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, somministrati, gli apprendisti, di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti.

Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 Codice Civile e i loro dipendenti.

APPARECCHIO ANTIFURTO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.

ATTACCO INFORMATICO (valida per il settore Cyber Risk)

Un Atto doloso, Malware, Errore umano, attacco D.o.S., Furto, contro il Sistema Informatico dell'Assicurato.

ATTIVITÀ ASSICURATA

L'attività di un unico imprenditore indicata in Polizza (mod. 250244), secondo i criteri che la tecnica consiglia e suggerisce di adottare riguardo ai processi di lavorazione ed al trattamento delle materie.

ATTO DOLOSO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un Danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai Dati, al Sistema informatico o alle Reti dell'Assicurato;

AUTOCARRO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza fiamma.

AZIENDA

L'insieme dei locali posti nell'ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 250244), nei quali viene esercitata l'attività assicurata nonché le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di produzione o vendita.

CASO ASSICURATIVO (valida per il Settore Tutela Legale)

Vedere definizione di sinistro.

CHIAVI DELL'ANTIFURTO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

CIRCOSTANZA (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza;

Qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o ad un Evento assicurato.

CONTENUTO

L'insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - posti nell'Azienda, nell'abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal muro perimetrale del corpo di fabbrica e nelle dipendenze escluse le merci.

L'insieme dei beni comprende:

Apparecchiature elettroniche:

i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme, le parti elettroniche facenti parte dei Macchinari. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'azienda.

Restano comunque escluse le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione e vendita nonché quelle in semplice deposito.

NB. Limitatamente alle garanzie del Settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garanzie del Settore B - Elettronica, nella partita "Contenuto" non dovranno essere considerate le Apparecchiature elettroniche.

Cassaforte:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.

Cose particolari:

- a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
- b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili.

Esplosivi:

si considerano "esplosivi" sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria e con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l'esistenza di 1 Kg di "esplosivi".

Infiammabili:

si considerano "infiammabili" sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) gas combustibili;
- b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
- c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- d) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - allegato V.

È tollerata l'esistenza di "infiammabili" per non oltre 500 Kg, a qualsiasi uso destinati e quelli ad uso esclusivo di riscaldamento al servizio del fabbricato o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

Qualora l'attività esercitata preveda l'impiego di "infiammabili", tale circostanza deve risultare espressamente dalla descrizione dell'attività indicata in Polizza (mod. 250244) ed in questo caso l'esistenza e/o l'impiego di "infiammabili" è tollerato sino ad un quantitativo di 1000 Kg e senza alcun limite per quelli contenuti in serbatoi completamente interrati.

Macchinario, attrezzatura e arredamento:

Si intendono:

- macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, funzionalmente connessi all'attività dell'azienda;
- apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni anche all'aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti);
- mobili e arredamento d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di

- sicurezza o corazzati, indumenti del personale, mobilio, arredamento e quant'altro ad uso domestico;
- oggetti e servizi di argenteria, sculture, quadri e dipinti, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, tappeti, antichità, arazzi e simili, quando non siano oggetto dell'attività assicurata, il cui valore per singolo oggetto non sia superiore ad euro 7.500,00;
- insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico;
- altri impianti non indicati sotto la definizione di "fabbricato".

Qualora installati dall'Assicurato locatario ad uso esclusivo dell'attività stessa e/o delle eventuali dipendenze, sono compresi gli impianti, quali: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo, di allarme e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato.

Sono altresì compresi i Macchinari e le Attrezzature che per natura o destinazione devono essere posti all'aperto.

Macchine mordenti nell'industria del legno:

Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate "macchine mordenti" quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW. L'impiego di dette "macchine mordenti" è consentito purché oltre la metà delle stesse sia collegata ad impianto di aspirazione, o altrimenti il loro numero non sia superiore a tre.

Preziosi:

gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Supporti di dati:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per "dato" s'intende l'insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall'Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Valori:

denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali, schede telefoniche, gratta e vinci, biglietti di lotterie, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore.

CONTENUTO (valida esclusivamente per il Settore Furto)

L'insieme dei beni alla voce CONTENUTO che precede e l'insieme dei beni indicati alla voce MERCI che segue.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'Assicurazione e paga il premio.

COPERTURA

Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (Art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DANNO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema Informatico dell'Assicurato.

DATA DI RETROATTIVITÀ (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

La data indicata in Polizza prima della quale l'accadimento di un Evento assicurato non viene coperto dall'Assicurazione.

DATI (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

DATI PERSONALI (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

DATI SENSIBILI (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

DIPENDENTE (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall'Assicurato al fine di fornire Servizi all'Assicurato e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i Dirigenti ed Amministratori.

DIPENDENZE

Locali costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita, anche non facenti parte del corpo principale di fabbrica ed ubicati non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal muro perimetrale del corpo stesso.

DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.

DISTACCO

L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30 del D.lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

D.O.S. (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

(Denial of Service) - qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il Sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione Dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del Sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche I D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

ERRORE DI PROGRAMMAZIONE (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del Sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei Dati;

ERRORE UMANO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno.

ESPERTO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominate direttamente dalla Società e/o dal Service Provider.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'Art. 629 del Codice Penale.

ESTORSIONE CYBER (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

EVENTO ASSICURATO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all'Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio)

- in cui si svolge l'attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante "spazio vuoto" uguale o superiore ad un metro ovvero muro "incombustibile" di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal muro perimetrale del corpo di fabbrica e qualora esistenti le dipendenze. Fanno parte del complesso:
- tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrato, recinzioni, pavimentazioni esterne, strade interne.
- impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione quali: idrici, igienici, idraulici, elettrici, termici, di riscaldamento o condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, impianti di prevenzione e di allarme, antenne.
- ascensori, montacarichi e scale mobili
- moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e (se privi di valore artistico) mosaici e affreschi. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di "Contenuto" e "Merzi".

a) Caratteristiche costruttive

Le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati risultino costruiti con strutture portanti verticali, copertura e pareti esterne in materiali incombustibili e sono ascrivibili alla classe indicata in Polizza (mod. 250244) in funzione delle caratteristiche costruttive delle strutture portanti del tetto e degli eventuali solai.

A tale effetto si considerano di:

CLASSE 1 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali incombustibili, nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno;

CLASSE 2 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali incombustibili ed eventuali solai in materiali combustibili;

CLASSE 3 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali combustibili ed eventuali solai in materiali incombustibili;

Sono esclusi dal presente contratto assicurativo i fabbricati di CLASSE 4, ossia con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali combustibili.

b) Tolleranze ammesse

Agli effetti di quanto sopra esposto ed ai fini della corretta determinazione dei materiali impiegati nelle costruzioni è consentito non considerare:

- 1) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un quinto dell'area coperta del fabbricato stesso;
- 2) i materiali impiegati nelle pareti esterne, nella copertura e nei solai quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
- 3) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle pareti esterne e nella copertura quando la loro superficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura;
- 4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- 5) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- 6) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera un quarto della superficie del piano in cui si trovano; in caso contrario sono parificati ai solai;
- 7) i materiali impiegati nelle coibentazioni;
- 8) le finestre e/o aperture non protette la cui superficie non superi un decimo della superficie totale del muro "incombustibile" descritto al punto 2) che precede.

L'assenza delle pareti esterne e dei solai consente di equiparare il fabbricato a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.

c) Fabbricati Antisismici

Ai soli fini della Garanzia Facoltativa Art. 20 - Terremoto (qualora richiamata), le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati in polizza siano o meno di tipo Antisismico.

Si intende per tale fattispecie che l'intera costruzione sia conforme ai principi dell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/03/2003, del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14/01/2008 contenente la

“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e/o delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del 14/11/2014.

Nel caso in cui alla partita Fabbricato si assicurino più edifici, è tollerato ai fini di quanto sopra che un quinto dell'area coperta dagli immobili non sia rispondente alle normative richiamate.

d) Modifiche costruttive

È riconosciuta all'Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati costituenti l'Azienda, nonché l'eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l'intesa che tali modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo Contenuto e/o Merci, comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell'Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio e le varianti siano state effettuate nel rispetto delle normative vigenti.

e) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO

A modifica di quanto indicato al punto a) che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:

- 1) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);
- 2) in lamiera.

FATTURATO (definizione valida ai fini del calcolo del premio RCT - RC Prodotti)

Il volume di affari dichiarato ai fini IVA, relativo all'attività oggetto dell'Assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili sia dall'intermediazione immobiliare.

FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE

- a) L'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato; se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
- b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell'indennizzo.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'Art. 624 del Codice Penale.

FURTO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati sensibili, Dati personali e Dati, dal Sistema Informatico dell'Assicurato.

FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA

Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.

HARDWARE (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.

IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO

Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFRASTRUTTURA (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e Servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

INQUINAMENTO

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo.

INTERNET SERVICE (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Insieme dei Servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'Hardware necessario all'accesso e uso di internet;
- i fornitori di Servizi DNS

Altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

INTRANET (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Una rete di dati aziendale private

IN VIAGGIO

Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o dalla sede dell'Assicurato.

LASTRE

Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse nelle loro installazioni che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni decorazioni, installate all'interno o all'esterno dei locali assicurati, purché nell'ambito dell'azienda indicata in Polizza (mod. 250244), nonché specchi fissati ai muri all'interno dei locali, insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata l'attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'attività assicurata. Sono inoltre compresi i telai e le cornici che contengono le lastre oggetto dell'assicurazione, mentre restano in ogni caso escluse le lastre oggetto di produzione e vendita.

LAVORO A PROGETTO

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

LIMITE DI INDENNIZZO / MASSIMO INDENNIZZO

L'importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.

LUOGO DI DESTINAZIONE (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

MACCHINE

Apparecchiature ed impianti elettrici e/o meccanici, comprese le relative componenti elettroniche, strumentali all'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza (mod. 250244) o al servizio del fabbricato - esclusi veicoli e ciclomotori - collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

MALWARE (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, Trojan, rootkit, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché veicoli a motore o natanti iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda la produzione e/o la riparazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "esplodenti" e "infiammabili".

Sono parificate a Merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione.

Merci speciali:

si considerano "merci speciali": celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccezionati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano "merci speciali" quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l'esistenza di "merci speciali" per non oltre 500kg.

MOTRICE (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

ORGANO DI CONTROLLO (VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER IL SETTORE CYBER RISK)

Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

OUTSOURCING PROVIDER (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualunque Terzo, nominato in Polizza, che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di Comunicazione e fornitura di energia elettrica.

PIANO DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall'Assicurato, al fine di gestire e mitigare l'impatto provocato da un Evento assicurato.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Persone fisiche che svolgono l'attività lavorativa dichiarata a favore dell'Assicurato in base ad un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti norme nonché i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti.

Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex Art. 2222 Codice Civile e i loro dipendenti.

PRESTAZIONI

Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'Art. 628 del Codice Penale.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RETE (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

RIMORCHIO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

RISCATTO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione con una Estorsione cyber.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall'Art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SEMIRIMOCCHIO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

SERVICE PROVIDER (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Il soggetto che fornisce all'Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.

SERVIZI (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Eventuali Servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del Sistema Informatico.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, che per il Settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SISTEMA INFORMATICO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

L'Hardware, l'Infrastruttura, il software, i Supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPAZIO VUOTO

Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera "spazio vuoto" una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di "spazio vuoto" le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

SUPPORTO DATI (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrar e memorizzare i Dati.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERZO (valida esclusivamente per il settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti

TERRORISMO

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso, ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà causato da o per ordine di Governo o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

TUBO INTERRATO

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

UNICO CASO ASSICURATIVO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO

- a) Per il "fabbricato": la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.
- b) Per "macchinario, attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

VEICOLO (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

Il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

VETRO ANTIFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

VETTORE (valida esclusivamente per il settore Merci Trasportate)

Il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3

DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Salvo quanto previsto dall'Art. 147 - Insorgenza del caso assicurativo, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 6

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.

ART. 7

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8

PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella

durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9
ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

ART. 11
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 250244).

Tutte le garanzie previste dai Settori A - Incendio (ad esclusione delle garanzie facoltative Terremoto e Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti), B - Elettronica, C - Furto, G - Guasti Macchine, I - Assistenza, sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).

Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in polizza (mod. 250244), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimi o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 12
REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 11, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nella forma a valore intero se non diversamente previsto, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presso l'ubicazione indicata nella scheda di polizza, da qualsiasi evento accidentale qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste dall'Art 14.

La Società indennizza altresì:

a) Danni consequenziali

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse; ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.

b) Spese di demolizione e sgombero

Le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di euro 60.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Sono in ogni caso esclusi i rifiuti pericolosi o radioattivi.

c) Spese di rimozione e ricollocamento

Le spese sostenute nel caso in cui sia indispensabile rimuovere il Contenuto e/o le Merci dell'attività assicurata per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato; questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro.

d) Mancato godimento dei locali

I danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 30.000,00 per sinistro.

e) Perdita pigioni

I danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata con detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 5% e massimo indennizzo euro 30.000,00 per sinistro.

f) Rifacimento di archivi, documenti e registri

Sempreché sia assicurata la garanzia Contenuto, la società indennizza le spese effettivamente sostenute entro 1 anno, per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti e registri distrutti o danneggiati ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità. La garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro.

Restano in ogni caso esclusi i costi per la ricostruzione degli archivi su supporti informatici.

g) Spese di urbanizzazione

Le spese necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

h) Spese per la procedura di ammortamento

Le spese sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro.

i) Guasti arrecati dai soccorritori

I guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio.

ART. 14

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- e) di e da furto, rapina, di smarrimento, ammanco, destrezza, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo;
- f) alle merci causati da mancata od anormale refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;
- h) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate;
- i) di responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla condizione sempre operante Rischio Locativo;
- j) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
 - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino;
- k) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
- l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- m) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, la modifica, la riparazione, la ricostruzione, il rimpiazzo, la distruzione, la demolizione delle cose assicurate;
- n) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato;
- o) da gelo di Enti posti all'aperto e di Enti posti sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) prima dell'accadimento del sinistro;
- p) di natura estetica che non compromettano la funzionalità degli Enti assicurati a meno che non siano provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, Implosione.

Sono esclusi i danni, salvo quelli di incendio, esplosione e scoppio che ne possono derivare:

- q) di guasti macchina, ovvero causati da rottura meccanica o anormale funzionamento dei macchinari originati da cause interne;
- r) di rottura o anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche anche se conseguenti a fulmine;
- s) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;

- t) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- u) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;
- v) causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;
- w) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- x) causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;
- y) di deterioramento, usura;
- z) di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- aa) di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento, siccità, polvere, smog, fermentazione, solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- ab) causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere.

Sono esclusi i danni, se non causati da altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione:

- ac) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- ad) di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- ae) di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci.

Sono inoltre esclusi i seguenti enti o cose:

1. veicoli iscritti al P.R.A. che non costituiscano Merci;
2. aeromobili, navi, natanti (che non costituiscano Merci), mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
3. boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere;
4. il suolo nelle ubicazioni assicurate ed il relativo valore;
5. linee di distribuzione o trasmissione e distribuzione di energia elettrica e telefonia a livello nazionale, incluse le relative strutture portanti, posizionati al di fuori degli ambiti aziendali;
6. impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza "elettronica" o se in leasing o in noleggio, se già assicurati dal proprietario;
7. in leasing, se già assicurate con specifica polizza;
8. strade, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme petrolifere, cavi e condotte sottomarini, impianti di pompaggio e pipelines a mare, oleodotti, gasdotti.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 15

TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 16.1 - Garanzia facoltativa - Eventi Atmosferici;
- Art. 16.2 - Garanzia facoltativa - Sovraccarico Neve;
- Art. 20 - Garanzia facoltativa - Terremoto;
- Art. 21 - Garanzia facoltativa - Inondazione, Alluvione e Allagamento;
- Art. 28 - Garanzia facoltativa - Grandine su fragili;
- Art. 29 - Garanzia facoltativa - Pannelli fotovoltaici e solari termici;
- Art. 30 - Garanzia facoltativa - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli);
- Art. 31 - Garanzia facoltativa - Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi veicoli costituenti merci).

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

ART. 16

RISCHI COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI

A maggior precisazione di quanto indicato nell'Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione, relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi non altrimenti esclusi, valgono le seguenti delimitazioni:

Art. 16.1 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 14 la Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

b) subiti da:

- piante e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne, gru, ciminiera e camini;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto;
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- pannelli solari o fotovoltaici;
- manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine;
- merci caricate a bordo di automezzi.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 e massimo indennizzo pari all'80% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Fabbricato, Contenuto e Mercì.

Art. 16.2 - Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle norme vigenti all'epoca della costruzione o dell'ultima ristrutturazione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- e) all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- f) da valanghe e slavine;
- g) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci con un limite complessivo di euro 150.000,00.

Art. 16.3 - Atti vandalici o dolosi e sociopolitici

La Società, risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate qualora la stessa si protraesse per più di 5gg consecutivi, in tal caso l'assicurazione è limitata ai danni da incendio e a quelli da esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 14, la Società non indennizza i danni:

- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- ai beni posti all'aperto che non sono ivi presenti per natura e destinazione;
- di imbrattamento ai muri e/o ai beni esterni;
- alle Lastre.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 e massimo indennizzo pari all'80% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci.

Art. 16.4 - Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo e Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua e altri fluidi contenuti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica per il tratto di proprietà/competenza dell'Assicurato;
4. traboccamento dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana - anche se causato da accumulo di neve o grandine - non causato da ostruzione dovuta a carenza di manutenzione;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
6. nel caso in cui sia assicurata in Polizza la partita Fabbricato ed a condizione che siano conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti da 1. a 5. che precedono, la Società indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità e stillicidio;
- b) i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento (salvo il caso di Merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets) ed a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- c) relativamente al solo punto 5. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:

- da spargimento di acqua causato da tubazioni interrato;
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 e massimo indennizzo pari all'80% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci.

Per i danni d'acqua derivanti da unica causa, il minimo scoperto si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Limitatamente al solo punto 3. la garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 e massimo indennizzo pari al 40% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci con il limite complessivo di euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Limitatamente al solo punto 6. la garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo restando lo scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di euro 500,00.

Art. 16.5 - Lastre

Relativamente alla rottura di Lastre a seguito di qualsiasi evento non esplicitamente escluso nel presente articolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprensiva dei costi di trasporto ed installazione, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.

La presente copertura non comprende:

- a) restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) i danni a Lastre che alla data di effetto del presente contratto non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) i danni a sorgenti luminose;
- d) i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- e) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre;
- g) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, d'insurrezione, di occupazione militare, di invasione qualora il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- h) i danni causati da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da mareggiate, inondazioni, alluvioni.

La garanzia opera, a primo rischio assoluto, con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo sinistro di euro 250,00, il limite d'indennizzo di euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo ed un sottolimito per lastra danneggiata di euro 3.000,00.

Art. 16.6 - Macchinari e Merci presso terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi, sempreché nel territorio europeo. Questa garanzia è prestata con il limite del 70% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Contenuto e Merci con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Relativamente a tale garanzia la Società non è obbligata per i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

Art. 16.7 - Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società non indennizza i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi;
- d) derivanti da imperizia e/o negligenza dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 e massimo indennizzo euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 16.8 - Valori

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai "Valori" con il limite del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000,00; tale limite si intende elevato ad euro 15.000,00 se detti enti vengono custoditi in cassaforte.

Art. 16.9 - Preziosi

L'assicurazione è operante anche per gli oggetti in metallo prezioso, qualora l'attività assicurata ne preveda la produzione e la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i "Preziosi" ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Conto e Merci.

Art. 16.10 - Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

L'assicurazione è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte di cui alla definizione di "Macchinario, attrezzatura ed arredamento" unicamente quando non siano oggetto dell'attività assicurata, essi si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di euro 7.500,00.

Art. 16.11 - Cose particolari

L'assicurazione è operante a primo rischio assoluto per le spese di ricostruzione delle Cose Particolari fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Art. 16.12 - Danni da movimentazione

A parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni" lettera H), la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - di proprietà od in uso all'Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l'Assicurato svolge la propria attività.

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso, quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli nonché alle merci (sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi) ovunque poste.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto previa detrazione di una franchigia di euro 2.500,00 e con il limite massimo di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 17

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 17.1 - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza - fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza alla partita Fabbricato - i danni materiali e diretti causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 71 - Assicurazione parziale.

Art. 17.2 - Colpa grave

La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore Incendio anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori.

Art. 17.3 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 100.000,00. L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'Art. 63.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 17.4 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 17.5 - Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Questa garanzia è prestata con il limite del 5% delle somme assicurate rispettivamente alle partite Fabbri-
cato, Contenuto e Merci con il massimo di euro 5.000,00.

Art. 17.6 - Onorari di riprogettazione del fabbricato

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato.

Questa garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di euro 5.000,00.

Art. 17.7 - Franchigia fissa

Esclusi i sinistri causati da Incendio, Esplosione e Scoppio (non causati da esplosivi), qualunque altro sinistro indennizzabile ai termini del Settore Incendio, se non diversamente disciplinato, verrà liquidato con la detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

Art. 17.8 - Coesistenza di attività diverse

Le condizioni e i premi del presente Settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponde a quella indicata in Polizza (mod. 250244).

Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell'Art. 2, non si tiene conto dell'eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del "Macchinario, attrezzatura ed arredamento" e "Merci" relativi a tali attività non superi il 10% del valore dichiarato.

Art. 17.9 - Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni da Interruzione di attività ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

Art. 17.10 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - **previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo**, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Art. 17.11 - Universalità

La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'azienda, **fatta eccezione per l'area su cui insiste il fabbricato**.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza dell'azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla definizione di "Macchinario, attrezzatura ed arredamento".

Art. 17.12 - Molini da cereali

Agli effetti della incombustibilità:

1. del macchinario è tollerata la presenza di parti combustibili nei "plansichters", semolatrici, filtri, fariniere, cassoni da grano e nel macchinario del reparto pulitura;
2. degli organi di trasporto è tollerata la combustibilità dei nastri trasportatori, dei copricoclee e degli organi di trasporto del reparto pulitura.

Art. 17.13 - Vetrerie

È ammessa la fabbricazione di materiali refrattari **esclusivamente ad uso proprio dello stabilimento assicurato**.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 18

FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera r), La Società indennizza i danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono da intendersi esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 250244) per sinistro e anno assicurativo ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

ART. 19

RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente al massimale.

A parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera i), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 250244), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite del 10% del massimale assicurato alla presente garanzia con il minimo di euro 100.000,00.

ART. 20

TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera g), indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate causati da terremoto.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- i fabbricati e le tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- i fabbricati e le tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia è prestata:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 20.000,00
- con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, espressi in percentuale (riportata in Polizza mod. 250244) delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito, a partire dalla rata annua successiva, della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 21

INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera g), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo il caso di Merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

La garanzia è prestata:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 10.000,00 ;
- con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, espressi in percentuale (riportata in Polizza mod. 250244) delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 2.500,00 ed il massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 30.000,00.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito, a partire dalla rata annua successiva, della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 22

MERCI IN REFRIGERAZIONE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera f), indennizza i danni subiti dalle merci in refri-

gerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
 - a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente Settore qualora operanti;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore che si prolunghi per oltre 12 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.

In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa; sono altresì escluse le merci poste sugli automezzi.

Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall'Assicurato, essa ha effetto se la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 250244).

Qualora l'impianto di refrigerazione sia dotato di un sistema di controllo che segnali e registri tempestivamente la mancata o anormale produzione del freddo, la garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00.

In tal caso il Contraente/Assicurato si impegna a:

1. mantenere costantemente inserito il sistema di controllo;
2. mantenere il sistema in efficienza operando i dovuti interventi di manutenzione.

Nel caso in cui il sistema di controllo non abbia i requisiti richiesti, il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi o l'impianto non sia dotato di alcun sistema di controllo, lo scoperto sarà elevato al 20% e il minimo non indennizzabile ad euro 1.000,00.

ART. 23

MERCI PERIODICHE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aumento a quanto garantito alla partita Merci, indennizza la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 250244).

ART. 24

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AGGIUNTA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 13 lettera b), risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare a idonea discarica autorizzata i residui del sinistro.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 250244) e si somma a quanto sopra indicato.

La Società risponde altresì delle spese di rimozione e trattamento speciale dei residui pericolosi ed il trasporto ad idonea discarica autorizzata; per tali eventi il massimo risarcimento è pari al 20% delle spese di demolizione e sgombero complessive. Sono in ogni caso esclusi i rifiuti radioattivi.

ART. 25

DANNI INDIRECTI A PERCENTUALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera n), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, l'indennizzo complessivo dovuto per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci sarà maggiorato della percentuale del 20%.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
- L'indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro.

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni da Interruzione di attività ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 26

DANNI INDIRETTI A DIARIA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera n), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario di euro 2.000,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni da Interruzione di attività ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 27

MAGGIORI COSTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni lettera n), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza (mod. 250244), le spese straordinarie documentate, necessarie al proseguimento dell'attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- 1) l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi;
- 4) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- 5) la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi.

La Società non indennizza le maggiori spese causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a cause di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla conduzione dell'attività che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

Per periodo di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni da Interruzione di attività ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 28
GRANDINE SU FRAGILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 16.1 - Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

Si intendono comunque esclusi i pannelli fotovoltaici e solari termici.

ART. 29
PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI (EVENTI ATMOSFERICI)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 16.1 - Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici e solari termici causati da uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La garanzia comprende anche i danni materiali causati da gelo e da sovraccarico neve qualora i Fabbricati su cui sono installati siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione o dell'ultima ristrutturazione.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e massimo indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari all'80% del valore di ricostruzione dell'impianto.

ART. 30
FABBRICATI APERTI E ENTI ALL'APERTO (ESCLUSI VEICOLI)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 16.1 - Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci:

- 1) tende frangisole, tettoie, pensiline, gazebo, tensostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti (esclusi veicoli) posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

La garanzia, per ciascuna annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato, Contenuto e Merci con il massimo risarcimento di euro 50.000,00 e previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00 ridotto a euro 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.

ART. 31
FABBRICATI APERTI E ENTI ALL'APERTO (COMPRESI VEICOLI COSTITUENTI MERCI)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 16.1 - Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci:

- 1) tende frangisole, tettoie, pensiline, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture nei serramenti;
- 2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
- 3) autoveicoli e caravan costituenti Merci.

La garanzia, per ciascuna annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato, Contenuto e Merci con il massimo risarcimento di euro 50.000,00 e previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.000,00 ridotto a euro 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.

Agli effetti della presente Garanzia Facoltativa, limitatamente ai veicoli, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo autoveicolo, di una franchigia di euro 500,00, massimo indennizzo il 30% del valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo e con il limite complessivo di euro 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 32

AUTOVEICOLI DELL'ASSICURATO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 14 – Esclusioni punto 1., la partita Contenuto comprende i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati per l'Incendio, non costituenti Merci purché trovantisi nell'ambito dell'azienda.
Restano comunque esclusi gli eventi atmosferici sui suddetti veicoli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con il massimo di euro 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 33

AUMENTO INFIAMMABILI E/O MERCI SPECIALI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga delle rispettive definizioni e tolleranze, l'assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg 2.000 complessivi.

ART. 34

ATTREZZATURE TRASPORTATE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle attrezzature oggetto dell'attività assicurata e dall'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Austria, Svizzera, Francia e Slovenia.

La Società non indennizza i danni:

- a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
- b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante;
- d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- e) a veicoli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 250244) ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

ART. 35

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

Le somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto – come da definizioni di polizza – sono corrispondenti alla valutazione effettuata, in base al valore a nuovo, dalla Società di stima indicata negli allegati di Polizza. La suddetta valutazione non è considerata stima accettata agli effetti dell'Art. 1908, secondo comma, del Codice Civile.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi devono esporre chiaramente le somme da assicurare rispettivamente per Fabbricato e Contenuto.

Limitatamente alle partite Fabbricato e Contenuto non si farà luogo, qualunque sia il valore delle cose assicurate che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 71 - Assicurazione parziale, salvo quanto sotto riportato.

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione – e quindi anche alla scadenza della polizza – un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla Società di stima, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- 1) risultanti da rivalutazione degli enti preesistenti, oggetti dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- 2) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili a Fabbricato e Contenuto, purché tali maggiorazioni

non superino il 30% delle somme indicate in polizza rispettivamente per Fabbricato e per Contenuto in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, in base al rapporto iniziale. Nel caso di aumento superiore al 30%, in caso di sinistro, l'indennizzo sarà assoggettato alla regola proporzionale di cui all'Art. 71 - Assicurazione parziale, in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza, ai fini del limite massimo di indennizzo, quest'ultimo non potrà in nessun caso eccedere le somme assicurate indicate in polizza rispettivamente per Fabbricato e per Contenuto maggiorate del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- 3) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto, fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, non saranno esposte nell'ambito delle somme da assicurare;
- 4) relative a nuovi enti non ascrivibili a Fabbricato e Contenuto, la cui entrata in garanzia verrà concordata non appena inclusi nei rapporti di stima.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di un'appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto di stima inoltrato a cura del Contraente come sopra previsto, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora le risultanze delle stime comportassero rispettivamente per Fabbricato e per Contenuto maggiorazioni superiori del 30% rispetto alle ultime somme assicurate indicate in polizza, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione anche per quanto riguarda i tassi da applicare. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di un'appendice di regolazione per il periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti 1) e 2), per i quali il Contraente è tenuto a corrispondere rispettivamente il 50% del relativo tasso annuo.

Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno inoperanti i reciproci impegni previsti dalla presente condizione particolare a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

La presente garanzia facoltativa rimane inoperante se il Contraente non ha ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini sopra convenuti, del rapporto di aggiornamento e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità descritte, in base alle somme assicurate in polizza maggiorate rispettivamente del 30%.

I premi dovuti a termine della presente garanzia facoltativa dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente l'appendice di regolazione del premio; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la presente garanzia facoltativa resterà sospesa ai sensi dell'Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

ART. 36

OPZIONE FRANCHIGIA DI EURO 1.000,00

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione è prestata con la franchigia di euro 1.000,00 per ciascun sinistro indennizzabile a termini del presente Settore.

In caso di coesistenza di più franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno scoperto, l'importo di franchigia verrà considerato come minimo non indennizzabile dello scoperto.

ART. 37

OPZIONE FRANCHIGIA DI EURO 2.500,00

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione è prestata con la franchigia di euro 2.500,00 per ciascun sinistro indennizzabile a termini del presente Settore.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno scoperto, l'importo di Franchigia verrà considerato come minimo non indennizzabile dello scoperto.

ART. 38

OPZIONE FRANCHIGIA DI EURO 5.000,00

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione è prestata con la franchigia di euro 5.000,00 per ciascun sinistro indennizzabile a termini del presente Settore.

In caso di coesistenza di più franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno scoperto, l'importo di franchigia verrà considerato come minimo non indennizzabile dello scoperto.

scoperto.

LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE SETTORE A - INCENDIO

| GARANZIA | DOVE |
|---|---|
| Incendio limitatamente alle attrezzature trasportate (art. 34) | Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Austria, Svizzera, Francia e Slovenia |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A - INCENDIO

| GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|--|---|----------------------------------|--|
| Spese di demolizione e sgombero (art.13 lett. b) | | | 10% indennizzo con il massimo di euro 60.000,00 per sinistro |
| Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. c) | | | 10% indennizzo con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro |
| Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 13 lett. d) | | | euro 30.000,00 per sinistro |
| Perdita delle pigioni (art. 12 lett. e) | 5% | | euro 30.000,00 per sinistro |
| Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 13 lett. f) | | | 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro |
| Spese di urbanizzazione (art. 13 lett. g) | | | 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Spese per la procedura di ammortamento (art. 13 lett. h) | | | euro 5.000,00 per sinistro |
| Eventi atmosferici (art. 16.1) | 10% con il minimo di euro 500,00 | | 80% delle somme assicurate rispettivamente al Fabbricato, Contenuto e Merci |
| Sovraccarico neve (art. 16.2) | 10% con il minimo di euro 1.000,00 | | 50% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato, Contenuto e Merci con un limite complessivo di euro 150.000,00 |
| Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 16.3) | 10% con il minimo di euro 500,00 | | 80% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato, Contenuto e Merci |
| Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 16.4) | limitatamente ai danni alle cose assicurate da traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica | 10% con il minimo di euro 500,00 | 40% delle somme assicurate rispettivamente al Fabbricato, Contenuto e Merci con un limite complessivo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | in tutti gli altri casi | | 80% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato, Contenuto e Merci |
| | limitatamente alle spese di ricerca e riparazione (solo se assicurata la partita Fabbricato) | | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Lastre (art. 16.5) | | euro 250,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il sottolimito per lastra danneggiata di euro 3.000,00 |
| Macchinari e Merci presso terzi (art. 16.6) | | | 70% delle somme assicurate rispettivamente per Contenuto e Merci con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Dispersione di liquidi (art. 16.7) | 10% con il minimo di euro 500,00 | | euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|---|
| Valori (art. 16.8) | se custoditi in cassaforte | | | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 15.000,00 |
| | se non custoditi in cassaforte | | | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 |
| Preziosi (art. 16.9) | | | | 10% delle somme assicurate rispettivamente per Contenuto e Merci |
| Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 16.10) | | | | euro 7.500,00 per singolo oggetto |
| Cose particolari (art. 16.11) | | | | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni da movimentazione (art. 16.12) | | | euro 2.500,00 | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Anticipo indennizzi (art. 17.3) | | | | non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro) |
| Onorari e spese del Perito (art. 17.5) | | | | 5% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato, Contenuto e Merci con il massimo di euro 5.000,00 |
| Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 17.6) | | | | 5% della somma assicurata per Fabbricato con il massimo di euro 5.000,00 |
| Franchigia fissa (esclusi i sinistri causati da incendio, esplosione e scoppio) (art. 17.7) | | | euro 500,00 | |
| Garanzie facoltative | | | | |
| Fenomeno elettrico (art.18) | | | euro 500,00 | |
| Ricorso terzi (art. 19) | limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività | | | 10% del massimale assicurato per il Ricorso terzi con il minimo di euro 100.000,00 |
| Terremoto (art. 20) | | 10% con il minimo di euro 20.000,00 | | limite indicato in Polizza |
| Inondazioni, alluvioni ed allagamenti (art. 21) | inondazione e alluvioni | 10% con il minimo di euro 10.000,00 | | limite indicato in Polizza |
| | allagamenti | 10% con il minimo di euro 2.500,00 | | euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Merci in refrigerazione (art. 22) | impianto di refrigerazione dotato di un sistema di controllo che registri e segnali tempestivamente la mancata o anormale produzione del freddo | 10% con il minimo indennizzabile di euro 500,00 | | somma assicurata in Polizza |
| | impianto di refrigerazione privo di sistema di controllo o privo dei requisiti richiesti o Contraente inadempiente agli obblighi di mantenimento in efficienza dell'impianto | 20% con il minimo di euro 1.000,00 | | |
| Merci periodiche (art. 23) | | | somma assicurata in Polizza | somma assicurata in Polizza |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|
| Spese di demolizione e sgombero in aggiunta (art. 24) | limitatamente alle spese di rimozione e trattamento speciale dei rifiuti pericolosi e trasporto ad idonea discarica autorizzata | | | 20% delle spese complessive |
| | In tutte le altre ipotesi | | | somma assicurata in Polizza |
| Danni indiretti a diaria (art. 26) | | | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo con il limite di - euro 2.000,00 al giorno in caso di totale forzata inattività - euro 1.000,00 al giorno in caso di parziale forzata inattività |
| Grandine su fragili (esclusi i pannelli fotovoltaici e solari termici) (art. 28) | | | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Pannelli fotovoltaici e solari termici (art. 29) | | 10% con il minimo di euro 1.000,00 | | 80% del valore di ricostruzione dell'impianto per sinistro e per anno assicurativo |
| Fabbricati aperti ed enti all'aperto (esclusi i veicoli) (art. 30) | | 10% con il minimo di euro 2.000,00 (ridotto ad euro 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole) | | fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato, Contenuto e Merci con il massimo di euro 50.000,00 per anno assicurativo |
| Fabbricati aperti ed enti all'aperto - compresi i veicoli costituenti merci (art. 31) | | 10% con il minimo di euro 2.000,00 (ridotto ad euro 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole) | | fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato, Contenuto e Merci con il massimo di euro 50.000,00 per anno assicurativo |
| | limitatamente ai veicoli | | euro 500,00 per singolo veicolo | 30% del valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo entro il limite complessivo di euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Autoveicoli dell'assicurato (art. 32) | | | | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Attrezzature trasportate (art. 34) | | | euro 250,00 | |
| Opzione franchigia frontale (art. 36) | | | euro 1.000,00 | |
| Opzione franchigia frontale (art. 37) | | | euro 2.500,00 | |
| Opzione franchigia frontale (art. 38) | | | euro 5.000,00 | |

SETTORE B - ELETTRONICA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 39

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, a valore intero, tutti i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate presso l'ubicazione indicata nella scheda di polizza se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da qualsiasi evento accidentale qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste del presente settore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ART. 40

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- d) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
- f) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- j) agli impianti e le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dei locali assicurati;
- k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
- m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- n) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
 - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

Restano comunque garantiti i costi previsti dall'art. 43 - "SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE", qualora resa operante.

- o) indiretti in genere ivi compresi cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato;
- p) occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario.

La Società, inoltre, non indennizza:

- q) i conduttori esterni alle cose assicurate;
- r) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- s) i software in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 41

CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A. A parziale deroga dell'Art. 40 lettera q) - Esclusioni, la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell'Art. 74. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie, non attraversate da corrente, dei conduttori assicurati.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.

B. A parziale deroga dell'Art. 40 lettera r) - Esclusioni, la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.

ART. 42

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 40 lettera j) - Esclusioni, la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di proprietà in occasione di trasporto, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 43

SUPPORTI DATI, SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'Art. 40 - Esclusioni lettera s), la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- Il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 40.

Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

- La duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso

di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all'Art. 39.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

A parziale deroga dell'Art. 63, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex, fax o pec.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 3.000,00 per singolo supporto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 300,00.

ART. 44

MAGGIORI COSTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'Art. 40 - Esclusioni lettera o), la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme restando le altre esclusioni di cui all'Art. 40, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
- g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero indicato in Polizza (mod. 250244), riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'Art. 63, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex, fax o pec.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 45

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

B) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 65 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 e fermo quanto previsto dall'Art. 74.

C) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.

D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 68, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

E) Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- 3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un Fabbricato conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s'intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che quelle del Fabbricato non siano conformi a quanto previsto dal punto e) della relativa definizione, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

F) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

CONDIZIONI OPZIONALI

ART. 46

CONTENUTO SETTORE B - ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 250244) la relativa specifica in corrispondenza della partita.

CONTENUTO

L'assicurazione per la partita "contenuto" del Settore B - Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE SETTORE B - ELETTRONICA

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

| GARANZIA | DOVE |
|-------------|--|
| Elettronica | Italia Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - ELETTRONICA

| GARANZIE | | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| Danni alle apparecchiature elettroniche (art. 39) | | | euro 200,00 | |
| Garanzie facoltative | | | | |
| Conduttori esterni alle cose assicurate, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili (art. 41) | per i conduttori esterni alle cose assicurate (lett. A) | 20% con il minimo di euro 150,00 | | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | per i costi di scavo, sterro, puntellatura. Muratura, intonaco, pavimentazione e simili (lett. B) | | | euro 3.500,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 42) | | | | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 43) | | 15% con il minimo di euro 300,00 | | euro 3.000,00 per singolo supporto |
| Maggiori costi (art. 44) | | | 3 giorni | 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo |
| Condizioni sempre operanti | | | | |
| Onorari e spese del perito (art. 45 lett. b) | | | | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 |
| Danni da furto (art. 45 lett. e) | limitatamente al caso in cui i mezzi di protezione/ chiusura violati hanno caratteristiche inferiori a quelle previste oppure le caratteristiche del Fabbricato non siano conformi | 20% | | |

SETTORE C - FURTO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 47

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate e nella forma a primo rischio assoluto i danni materiali e diretti dovuti alla perdita di Contenuto dell'azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

a) furto, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

In ogni caso l'Assicurato, a seguito dello smarrimento/sottrazione delle chiavi, si impegna a provvedere a mettere in atto mezzi idonei per prevenire il sinistro. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in maniera clandestina e rimanendovi clandestinamente abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) furto commesso:

- **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;
- **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;**
- **dai dipendenti** fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi ed a condizione che i dipendenti autori del furto non siano incaricati della custodia dei mezzi di chiusura o di mezzi particolari di prevenzione/protezione. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;

c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell'attività assicurata, **quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno** e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;

d) rapina, avvenuta nell'azienda **ma al di fuori dei locali dell'attività assicurata**.

La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: Stazione di Servizio. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%;

e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici (esclusi i danni ai Valori ed alle Lastre); questa garanzia è prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10% minimo euro 500,00.

Nel caso in cui l'asportazione delle cose assicurate avvenga utilizzando i veicoli ricoverati nell'azienda stessa, le prestazioni di cui sopra sono garantite previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

La garanzia è inoltre estesa:

f) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato (escluse le componenti in rame), contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.

Restano comunque esclusi i danni arrecati alle Lastre.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

g) ai valori trasportati, di pertinenza dell'azienda, per i quali l'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- la rapina o l'estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone formalmente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il limite di risarcimento del 10% della somma assicurata massimo euro 2.500,00;

h) ai valori ovunque posti nei locali aziendali. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00; nel caso in cui i valori siano riposti in cassaforte tale limite viene innalzato ad euro 10.000,00;

Limitatamente alle stazioni di servizio, alle autofficine e annessi distributori di carburante, con riferimento al denaro contenuto negli accettatori self service, questa garanzia, fermo il limite del 10% della somma assicurata, è prestata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

i) rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il denaro.

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:

- j) i danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali**, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
- k) le **spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
- l) le **spese** documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro;
- m) le **spese per il miglioramento dei sistemi di protezione/prevenzione** sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per annualità assicurativa.

ART. 48

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) verificatisi in occasione di bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;
 - d) agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;

- e) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno comunque accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, salvo quanto riportato all'Art. 47 punto b);
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto riportato all'Art. 47 punto b);
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- g) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato;
- h) commessi da infedeltà dei dipendenti;
- i) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- j) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
- k) ad impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dei locali assicurati;
- l) ai valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa;
- m) derivanti da truffa;
- n) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto riportato nell'Oggetto dell'assicurazione e nelle Condizioni Sempre operanti.

Sono altresì esclusi quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 49

ATTREZZATURE TRASPORTATE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda assicurata e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti (esclusi Valori e Preziosi).

Resta inteso che:

- i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d'allarme attivato, i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Austria, Svizzera, Francia e Slovenia.

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da attrezzature trasportate su rimorchio e semirimorchio;
- ai veicoli;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00;
- valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.

Questa garanzia è prestata con il limite del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00; nel caso in cui i veicoli incustoditi siano privi di impianto di allarme o lo stesso non sia stato inserito, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 fermo restando scoperto e franchigia di cui sopra.

ART. 50 **INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 48 - Esclusioni lettera h) e m), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
- c) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'Art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 48, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) se il Contraente o l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il dipendente infedele all'Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
- b) se il Contraente o l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 e massimo indennizzo per sinistro di euro 10.000,00.

ART. 51 **REINTEGRO AUTOMATICO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

In deroga a quanto disposto all'Art. 69 - Riduzione delle cose assicurate a seguito di sinistro furto, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art.7 - Recesso in caso di sinistro.

ART. 52 **MAGGIORI COSTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 48 - Esclusioni lettera g), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione lettera da a) a e) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per le spese sostenute nei 90 giorni successivi al sinistro, con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza e massimo indennizzo per sinistro e anno assicurativo di euro 15.000,00.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 53

GARANZIA LIMITATA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce "Macchinario, attrezzatura ed arredamento" della definizione Contenuto.

ART. 54

VALORI IN CASSAFORTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

In aggiunta a quanto disciplinato dall'Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione lettera h), la Società indennizza i danni da furto, rapina ed estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata in Polizza (mod. 250244).

In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell'Art. 47, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell'Art. 47.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

ART. 55

PORTAVALORI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

A. PORTAVALORI

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione lettera g), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell'azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;

commessi sulla persona del Contraente o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone formalmente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

La garanzia è prestata previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

B. SPESE SANITARIE

La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera A. Portavalori.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 56

MERCI PERIODICHE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aumento a quanto garantito alla partita Contenuto, indennizza l'ulteriore somma assicurata a titolo di Merci per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 250244).

ART. 57

FURTO DI MERCI ALL'APERTO IN AGGIUNTA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 59 - Condizioni sempre operanti lettera A), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di Merci poste sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure allo scoperto, ma comunque entro il perimetro dell'Azienda, non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal Fabbricato in cui si svolge l'attività.

La presente garanzia è operante a condizione che il perimetro dell'ubicazione sia recintato:

- o da inferriate di altezza non inferiore a 1,50 m saldamente ancorate al suolo;
- o da muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 cm con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 m.

Le recinzioni:

- devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno;
- devono essere chiuse con serrature antisfondamento o antistrappo.

Nelle recinzioni sono consentite luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con il limite del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto con massimo euro 50.000,00 e previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 2.000,00.

La garanzia è estesa ai veicoli a motore e natanti unicamente laddove l'attività dichiarata abbia per oggetto tali beni, essi dovranno in ogni caso essere chiusi a chiave o con un efficace congegno di bloccaggio attivato. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. In ogni caso resta escluso il Furto di merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli. A tale estensione di garanzia si applica un sottolimito di euro 20.000 per singolo mezzo, fermo restando scoperto e massimo risarcimento di cui sopra.

La garanzia non è comunque operante per il Furto di: Valori, Preziosi, acciaio, alluminio, rame ed ottone.

ART. 58

INSERIMENTO DELLO SCOPERTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

Si conviene che qualunque sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, sarà corrisposto con la detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00. In caso di coesistenza di più Franchigie o Scoperti sulla stessa garanzia, verranno applicati quelli di importo superiore.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 59

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Cose all'aperto

Le cose assicurate si intendono garantite anche se si trovano all'aperto, purché poste nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività.

Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata, con il massimo di euro 5.000,00 e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del "Fabbricato" e dalle "Difese esterne" di cui alla Condizione sempre operante I).

Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata, previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% minimo euro 1.000,00 e massimo indennizzo euro 10.000,00.

C) Onorari e spese del perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 65 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00.

D) Depositi separati

Le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione sempre operante I), costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata posti al di fuori dell'azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda stessa.

Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata.

E) Mercì di categorie diverse

Le condizioni e i premi del presente Settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella indicata in Polizza (mod. 250244).

Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di mercì non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette mercì, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di polizza con il limite d'indennizzo del 15% della somma assicurata.

Resta fermo, comunque, quanto previsto dall'Art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera "F" relativamente al limite di indennizzo per i preziosi.

F) Preziosi

La garanzia è operante anche per i preziosi, unicamente ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00, per singolo prezioso.

G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Macchinario, attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto della attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 7.500,00, per singolo oggetto.

H) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: Autofficina - Carrozzeria - Stazione di servizio, autolavaggio - Vendita autoveicoli con reparto assistenza e riparazione).

L'assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all'interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell'azienda con presenza di persone addette al servizio ed a condizione che le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono escluse dall'assicurazione le cose contenute nei veicoli.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% e il massimo indennizzo di euro 30.000,00.

Si applicherà inoltre un sottolimito di euro 15.000,00 per singolo mezzo, fermo restando lo scoperto ed il massimo indennizzo di cui sopra.

I) Difese esterne

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un Fabbricato conforme a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del Fabbricato non siano conformi a quanto previsto dal punto e) della relativa definizione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

L) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto "1")

In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di mercì classificate come categoria "1" in Polizza (mod. 250244), la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di

polizza sotto detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il massimo di euro 2.500,00. Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell'operatività della Condizione sempre operante E), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci.

M) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima sarà considerata come minimo non liquidabile.

N) Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

O) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

P) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le garanzie rimangono in vigore per le cose assicurate nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo delle stesse in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e Difese esterne analoghe ai precedenti.

CONDIZIONI OPZIONALI

ART. 60

CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Tali condizioni sono operanti unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250244) siano barrate le relative caselle.

Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:

D01: l'azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno;

D02: nell'azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;

D03: nell'azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine;

D04: Il punto 2. della lettera l) dell'Art. 59 s'intende abrogato e sostituito dal seguente:

Difese esterne

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Qualora invece venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

Impianto di allarme antifurto

(valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D02 o D03) Qualora l'impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei

ladri nei locali.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
SETTORE C - FURTO

| GARANZIA | DOVE |
|----------|--|
| Furto | Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE C - FURTO

| GARANZIE | | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| Rapina (art. 47 lett. d) | | 20% | | euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo |
| Danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli atti vandalici (art. 47 lett. e) | | 10% con il minimo di euro 500,00 | | |
| | in caso di asportazione agevolata da veicoli ricoverati in azienda | 20% | | |
| Guasti cagionati dai ladri (art. 47 lett. f) | | | | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Valori trasportati (art.47 lett. g) | | 10% | | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 |
| Valori ovunque posti nei locali aziendali (art. 47 lett. h) | Valori posti al di fuori di casseforti | | | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 |
| | Valori in cassaforte | | | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 |
| Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato (art. 47 lett. i) | Indumenti, effetti personali e preziosi | | | 10% della somma assicurata e con massimo di euro 1.500,00 |
| | Denaro | | | 10% della somma assicurata e con massimo di euro 250,00 |
| Mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art. 47 lett. j) | | | | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 |
| Spesa per la procedura di ammortamento per i titoli di credito (art.47 lett. k) | | | | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 |
| Spese per la sostituzione delle serrature e per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso ai locali (art.47 lett. l) | | | | euro 1.500,00 per sinistro |
| Spese per il miglioramento dei sistemi di protezione/prevenzione (art.47 lett. m) | | | | euro 1.500,00 per anno assicurativo |
| Garanzie facoltative | | | | |
| Attrezzature trasportate (art.49) | | 20% con il minimo di euro 250,00 | | 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai veicoli privi di allarme o con allarme non inserito: euro 5.000,00 |
| Infedeltà dei dipendenti (art.50) | | 10% con il minimo di euro 500,00 | | euro 10.000,00 per sinistro |
| Reintegro automatico (art. 51) | | | | importo complessivo non può superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata |
| Maggiori costi (art.52) | | | | spese sostenute nei 90 giorni successivi al sinistro con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile e massimo di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Valori in cassaforte (art.54) | | 20% | | |
| Portavalori -Sottrazione di valori trasportati (art. 55 lett. a) | | 10% | | |
| Portavalori - Spese sanitarie (art. 55 lett. b) | | | | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
| Furto di merci all'aperto in aggiunta (art. 57) | | 20% con il minimo di euro 2.000,00 | | 50% della somma assicurata alla partita Contenuto con massimo euro 50.000,00 In caso di veicoli a motore/natanti: euro 20.000,00 per singolo mezzo |
| Inserimento dello scoperto (art. 58) | | 10% con il minimo di euro 500,00 fermi restando Franchigie e Scoperti e relativi minimi di importo superiore | | |
| Condizioni sempre operanti | | | | |
| Cose all'aperto (art. 59 lett. a) | | 15% | | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 |
| Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 59 lett. b) | | 10% con il minimo di euro 1.000,00 | | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 |
| Onorari e spese del perito (art.59 lett. c) | | | | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 |
| Depositi separati (art.59 lett. d) | | | | 40% della somma assicurata |
| Merci di categorie diverse (art.59 lett. e) | | | | 15% della somma assicurata |
| Preziosi unicamente ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi (art. 59 lett. f) | | | | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso |
| Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte quando non siano oggetto dell'attività assicurata (art.59 lett. g) | | | | euro 7.500,00 per singolo oggetto |
| Furto dei veicoli durante le ore di apertura (art.59 lett. h) | | 20% | | euro 30.000,00 per sinistro con il sottolimito di euro 15.000,00 per singolo mezzo |
| Difese esterne (art.59 lett. i) | Limitatamente ai casi di mezzi di protezione/chiusura con caratteristiche inferiori e/o caratteristiche del Fabbricato non conformi | 20% | | |
| Scoperto (limitatamente ai rischi di cui alla categoria Furto "1") (art.59 lett. l) | | 10% con il massimo di euro 2.500,00 | | |
| Condizioni opzionali | | | | |
| Condizioni relative alle caratteristiche del rischio | Difese esterne operanti ma non conformi | 20% | | |
| | Impianto di allarme antifurto non conforme o non regolarmente attivato | 10% | | |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA

ART. 61

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 62

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 63

OBBLIGHI E DIRITTI IN CASO DI SINISTRO

A. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al Settore C - Furto) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per l'eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente al Settore B - Elettronica:

- g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
- h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

B. In base all'accordo intercorso tra la Società e Belfor Italia S.r.l., compagnia specializzata nella gestione di servizi di risanamento post-sinistro, il Contraente/Assicurato è in automatico membro del programma di Pronto Intervento Azienda (PIA).

Pertanto, fermo quanto disposto alla lettera A. del presente articolo, in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 30.000,00 il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.

I termini del servizio sono esplicitati in Polizza (mod. 250244) "Allegato salvataggio e ripristino" ed il servizio è attivabile attraverso l'utilizzo del seguente numero verde:

800 820 189

Attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di Belfor Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di salvataggio e ripristino. In tal caso verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 64

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 65

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all'Art. 17.5 ed all'Art. 45 lettera B).

ART. 66

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 63;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'Art. 68;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'Art. 65 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 67

OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 68

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.

La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.

B - RISCHIO LOCATIVO

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2.

L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

C - CONTENUTO E MERCI

C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Macchine mordenti per l'industria del legno, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati

1. si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
2. l'ammontare del danno si determina:
 - a) per le Apparecchiature assicurate al Settore B-Elettronica, per le quali non siano trascorsi più di due anni dall'acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
 - b) per le Apparecchiature assicurate al Settore B - Elettronica, per le quali siano trascorsi più di due anni dall'acquisto o siano prive di comprovata documentazione e per tutte le altre cose assicurate, stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai settori B - Elettronica e C - Furto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del Contenzioso un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino delle cose danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteri-

stiche, prestazioni e rendimento. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Qualora le opere o il rimpiazzo del Contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del **Settore B - ELETTRONICA**:

- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro (salvo se richiamato l'Art. 44 - Maggiori costi) e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplosivi, Preziosi e Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d'arte, Tappeti, Antichità e simili

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Qualora risultino danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. Art. 16.9 e Art. 59 lettera N).

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

C3 - Cose particolari

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia "mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti" di cui all'Art. 47 lettera j).

C4 - Valori e Titoli di Credito

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia, nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato.

E - ROTTURA LASTRE

La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.

ART. 69

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO

Relativamente al Settore C - Furto, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Se richiamato l'Art. 51 - Reintegro Automatico, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari.

Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7.

ART. 70

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 71

ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).

Se dalle stime fatte a norma dell'Art. 68, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Contenuto e Mercè e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore B - Elettronica, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 2.500,00;
- alle garanzie prestate a "primo rischio assoluto" (P.R.A.).

ART. 72

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 4)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile).

ART. 73

LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al Settore C - Furto.

ART. 74

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 75

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 14 lettera d), 40 lettera c), 48 lettera d).

SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 76

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività strettamente accessorie e connesse alla stessa.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre svolgono i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- titolari e dipendenti di aziende clienti, fornitrici, di trasporto, addette ai servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
- personale non dipendente che effettua prove pratiche su macchinari, attività di istruzione o attività promozionale;
- stagisti e tirocinanti;
- liberi professionisti, consulenti e loro dipendenti;
- dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato.

ART. 77

RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI

a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Sono compresi altresì i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili) qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell'attività principale e non siano predominanti rispetto all'attività stessa.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto alla lettera ii);
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150,00. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell'Art. 16.4).

b) Attività presso Terzi

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi e derivanti:

- a) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali dove viene svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa;
- c) da acqua piovana.

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi.

Questa garanzia è prestata con il limite di 1/3 del massimale con il massimo di euro 300.000,00 per sinistro, e previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

c) Lavori ceduti in appalto o subappalto

La garanzia comprende la responsabilità per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappalta-

trici mentre eseguono i lavori inerenti all'attività descritta in polizza per conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia è efficace a condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino il 50% del fatturato annuo e che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

La garanzia non opera per le imprese che svolgono le seguenti attività: "Installazione di marmi e piastrelle, pavimentazione e rivestimento all'interno di fabbricati - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrato - Manutenzione e riparazione di fabbricati sia occupati che non, senza interessamento di strutture portanti compresi lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazione di muri, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni (con o senza impermeabilizzazioni) - Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non (con o senza impermeabilizzazioni)".

d) Lavori di ordinaria manutenzione

La garanzia comprende i lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata l'assicurazione e/o dalla Direzione dei lavori stessi.

e) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

f) Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa RCO, nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale RCT indicato in Polizza;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale RCO indicato in Polizza (mod. 250244).

g) Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'Art. 82 - Estensione territoriale, la presente garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

h) Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese straordinarie e documentate causate a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore.

Questa garanzia è prestata con il limite massimo di euro 300.000,00 per sinistro, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

i) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.

m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.

Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

n) Proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili

o) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.

p) Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

q) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, di visite, convegni, seminari e attività similari purché tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alla morte e alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.

r) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell'Art. 82), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

s) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, mercati, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature.

t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l'esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore di cui al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206.

v) Danni da somministrazione e vendita di prodotti:

Relativamente allo smercio e/o somministrazione al pubblico di generi alimentari o preparati erboristici prodotti dall'Assicurato ed a condizione che quest'ultimo sia in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, sono compresi altresì i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso.

Laddove esista uno spaccio aziendale, l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dai prodotti venduti direttamente al Cliente presso l'Azienda assicurata. La presente estensione di garanzia è valida per i sinistri verificatisi entro un anno dalla consegna dei prodotti e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

z) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti.

Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.

aa) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell'attività assicurata, esistenti nell'ambito dell'azienda.

bb) Gestione servizi relativamente alla gestione dei servizi:

- di pulizia svolti dal personale addetto all'espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.

cc) Danni a veicoli e/o natanti

Unicamente per le seguenti attività: "Autofficina - Carrozzeria - Natanti fino a 200tsl: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo - Produzione di veicoli, ciclomotori, motorscooter, motociclette, biciclette, trattori e semoventi - Produzione e allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e similari - Stazione di servizio, autolavaggio - Vendita autoveicoli con reparto assistenza e riparazione", l'assicurazione è valida per i danni subiti:

1. dai veicoli e/o natanti derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli e/o natanti stessi da ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali, ovvero nell'area recintata di pertinenza dell'azienda ove si esercita l'attività dichiarata. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro ed euro 50.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00.
2. dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione e lavaggio con il massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro ed euro 50.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00. Limitatamente ai danni da lavaggio si applicherà, per singolo sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 e restano comunque esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifarì.
3. dai veicoli sotto rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, la garanzia si estende anche ai danni che si verificano entro le 36 ore successive a queste operazioni ed in conseguenza delle stesse. La garanzia è prestata con applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00 ed un limite di euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
4. dai veicoli durante le operazioni di recupero con carro attrezzi, con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- da Incendio;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- alle cose contenute nei veicoli o natanti;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

dd) Danni a cose trattate

Relativamente alle lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi oggetto di trattamento. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.

ee) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi vale anche per le surroghe esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

ff) Mancato intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi per i materiali.

gg) Lavori di straordinaria manutenzione su fabbricati di proprietà dell'Assicurato

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell'Assicurato.

La garanzia è valida limitatamente alle imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non (con o senza impermeabilizzazioni).

hh) Danni a cose portate dai clienti

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti,

con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente. Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per anno assicurativo previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di euro 250,00.

ii) **Committenza generale**

Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente Art. 77 siano in tutto o in parte affidate a terzi, ad eccezione di quanto richiamato al punto c), la garanzia vale unicamente per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

Per quanto riguarda i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, manutenzione straordinaria, la garanzia risponde a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal d.lgs 81/2008;
- dall'evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

Qualora le specifiche condizioni normative non prevedano scoperti e/o franchigie, la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro.

ART. 78

QUALIFICA DI "TERZI"

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
 - c) i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori di lavoro, a favore dei quali può essere prestata l'assicurazione di cui all'Art. 84 - "Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (rco)", che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
 - d) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
- Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime, a:
- e) titolari e prestatori di lavoro di ditte non controllate, non consociate o non collegate all'Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività complementari previste all'Art. 77, escluse le malattie professionali;
 - f) liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti;
 - g) lavoratori somministrati, borsisti, stagisti e tirocinanti, escluse le malattie professionali;
 - h) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio.

Restano esclusi in ogni caso titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato affidi lavori in appalto o subappalto.

ART. 79

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo che l'attività assicurata e dichiarata in polizza non ne preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati, nel qual caso è compreso il rischio relativo all'impiego e/o alla detenzione di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni a coltivazioni, fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- f) derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
- g) derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
- h) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- i) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l'assicurazione;
- j) da proprietà e/o uso di unità naviganti, a vela, con motore ausiliario o a motore e aeromobili;
- k) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persone non abilitati a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;
- l) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 77 lettera b);
- m) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 77 lettera b);
- n) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate dall'Assicurato salvo quanto previsto dall'Art. 77 lett. cc);
- o) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ed alle opere in costruzione o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- p) da proprietà e conduzione dei fabbricati e delle relative aree ad essi pertinenti diversi da quelli utilizzati quali beni strumentali per lo svolgimento delle attività descritte in polizza;
- q) da furto, rapina, smarrimento, ammanco, appropriazione indebita, estorsione, frode, scippo;
- r) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi, salvo quanto previsto dall'Art. 77 lettera b);
- s) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- t) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- u) provocati da acqua piovana salvo quanto previsto dall'Art. 77 lettera b);
- v) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni di terreno, da qualsiasi causa determinati;
- w) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- x) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- y) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere;
- z) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni

in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 80

FRANCHIGIA FISSA PER DANNI A COSE OBBLIGATORIA LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE EDILI

Prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: "Installazione di marmi e piastrelle, pavimentazione e rivestimento all'interno di fabbricati - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni - Manutenzione e riparazione di fabbricati sia occupati che non, senza interessamento di strutture portanti compresi lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazione di muri, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni (con o senza impermeabilizzazioni) - Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non (con o senza impermeabilizzazioni)".

Per le prestazioni di cui al presente Settore di garanzia relative a danni che comportino distruzione o deterioramento di cose, l'assicurazione è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

Qualora, su specifiche garanzie, siano operanti:

- franchigie o minimi di scoperto inferiori, dovrà comunque essere applicato l'importo di euro 500,00;
- scoperti: detta franchigia è da intendersi come minimo non indennizzabile.

ART. 81

PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

ART. 82

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/professionali, partecipazione a mostre e/o fiere, convegni e viaggi d'affari, la garanzia si intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 83

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

A) DETERMINAZIONE DEL PREMIO RCT

Il premio della RCT è determinato in tutto o in parte in base alla dichiarazione relativa all'ammontare del Fatturato dell'attività indicata in Polizza (mod. 250244).

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo di assicurazione;
- regolato al termine di ciascun periodo di assicurazione in base all'ammontare del Fatturato a consuntivo.

A tale scopo si conviene:

- Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'importo del Fatturato a consuntivo relativo al periodo da regolare e, nel caso in cui tale importo risulti:

- al di sotto del limite inferiore della fascia di fatturato individuata per la determinazione del premio anticipato in via provvisoria all'inizio di ciascun periodo di assicurazione:
 - **si procederà** alla regolazione del premio per un importo pari a zero e, in tal caso, il premio anticipato all'inizio dell'anno oggetto di regolazione è confermato quale premio anticipato per il periodo di assicurazione annuo successivo;
- compreso all'interno della fascia di fatturato individuata per la determinazione del premio anticipato:
 - **si procederà** alla regolazione del premio per un importo pari a zero e, pertanto, il premio anticipato all'inizio del periodo di assicurazione oggetto di regolazione è confermato quale premio anticipato per il periodo di assicurazione annuo successivo;
- superiore alla fascia di fatturato individuata per la determinazione del premio anticipato all'inizio di ciascun periodo di assicurazione:
 - **si procederà** alla regolazione applicando, al premio anticipato nell'anno assicurativo oggetto di regolazione, i coefficienti previsti dalla tabella che segue, **calcolando, direttamente, la differenza di premio imponibile da corrispondere a titolo di regolazione:**

| Fascia nella quale si posiziona il fatturato preventivo dichiarato dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza | Fascia nella quale si posiziona il fatturato consuntivo dichiarato dall'Assicurato | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Fino a 250.000 | da 250.001 a 500.000 | da 500.001 a 750.000 | da 750.001 a 1.000.000 | da 1.000.001 a 1.500.000 | da 1.500.001 a 2.000.000 | da 2.000.001 a 2.500.000 | da 2.500.001 a 4.000.000 | da 4.000.001 a 6.000.000 | da 6.000.001 a 8.000.000 | da 8.000.001 a 10.000.000 |
| | Coefficienti da applicare al premio RCT anticipato in via provvisoria ai fini della determinazione della differenza di premio da regolare | | | | | | | | | | |
| Fino a 250.000 | 0 | 0,20 | 0,45 | 0,70 | 1,00 | 1,45 | 1,95 | 2,70 | 3,85 | 5,30 | 7,20 |
| da 250.001 a 500.000 | 0 | 0 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 1,45 | 2,10 | 3,00 | 4,25 | 5,85 |
| da 500.001 a 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 1,55 | 2,35 | 3,35 | 4,70 |
| da 750.001 a 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,15 | 1,80 | 2,65 | 3,75 |
| da 1.000.001 a 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,35 | 2,00 | 2,95 |
| da 1.500.001 a 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,50 | 0,95 | 1,50 | 2,30 |
| da 2.000.001 a 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,60 | 1,10 | 1,75 |
| da 2.500.001 a 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,70 | 1,20 |
| da 4.000.001 a 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,70 |
| da 6.000.001 a 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 |
| da 8.000.001 a 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

La differenza attiva risultante **dall'applicazione dei coefficienti della tabella che precede** deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Qualora il fatturato a consuntivo comunicato dall'assicurato risulti, rispetto al valore del limite superiore della fascia di fatturato individuata per la determinazione del premio anticipato alla sottoscrizione della polizza, di un importo non superiore al 5% di tale limite, la **differenza di premio imponibile da corrispondere a titolo di regolazione sarà pari a zero** e, pertanto, il premio anticipato alla sottoscrizione della polizza è confermato quale premio anticipato per il periodo di assicurazione annuo successivo.

Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamata in Polizza la Garanzia Facoltativa di cui all'Art. 93 - Limitazione della garanzia alla sola Proprietà del fabbricato.

B) DETERMINAZIONE DEL PREMIO RCO

Il premio della RCO è determinato in tutto o in parte in base alla dichiarazione relativa al numero di Addetti che partecipano all'attività indicata in Polizza (mod. 250244).

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo di assicurazione;
- regolato al termine di ciascun periodo di assicurazione in base al numero di Addetti a consuntivo.

A tale scopo si conviene:

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società il numero di addetti a consuntivo relativo al periodo da regolare e, nel caso in cui tale numero risulti superiore, si procederà alla regolazione applicando, al premio anticipato nell'anno assicurativo oggetto di regolazione, il maggior premio dovuto.

Qualora il numero di addetti a consuntivo comunicato dall'assicurato risulti, rispetto al numero dichiarato per la determinazione del premio anticipato alla sottoscrizione della polizza, superiore di un solo addetto, la differenza di premio imponibile da corrispondere a titolo di regolazione sarà pari a zero e, pertanto, il premio anticipato alla sottoscrizione della polizza è confermato quale premio anticipato per il periodo di assicurazione annuo successivo.

Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamata in Polizza la Garanzia Facoltativa di cui all'Art. 93 - Limitazione della garanzia alla sola Proprietà del fabbricato.

C) INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (valido per i punti A e B)

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la Comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in caso di sinistro, la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

D) VERIFICHE E CONTROLLI (valido per i punti A e B)

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all'INAIL).

A richiesta della Società, l'Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 84

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o para-subordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base delle "tabelle delle menomazioni" ai sensi di legge.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Ai fini della presente garanzia RCO, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia RCO, la stessa è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 85

FRANCHIGIA FISSA PER DANNO BIOLOGICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

Qualora sia stata richiamata in polizza la garanzia facoltativa di cui all'Art. 84, a parziale deroga di quanto ivi indicato, il comma di cui alla lettera b) deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente:

- b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 5.000,00 per ogni danneggiato. Tale franchigia non è applicata nel caso in cui a seguito dell'infortunio si sia verificata la morte.

ART. 86

DANNI DA INQUINAMENTO IMPROVVISO E ACCIDENTALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 79 – Esclusioni lettera s), l'assicurazione comprende i danni a terzi da inquinamento improvviso e accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.

Sono comunque sempre esclusi dalle garanzie prestate dalla Polizza il danno ambientale e i danni, dovuti a qualsiasi altra causa, da:

- a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Questa garanzia è prestata con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di 1/3 del massimale indicato in Polizza (mod. 250244) e comunque non oltre euro 300.000,00 e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 77 - lettera h) Danni da interruzione o sospensione di attività, la Società non pagherà somma complessiva superiore a euro 400.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 87

DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA E SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 79 – Esclusioni lettera l), l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- derivanti da incendio, furto, mancata rispondenza all'uso;
- ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso o in locazione all'Assicurato;
- alle cose movimentate;
- a oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazioni e/o puliture di qualunque genere.

Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

ART. 88

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DEGLI INSTALLATORI (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio ed imprese edili)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 – Esclusioni lettera o), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l'attività assicurata, anche se non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori.

L'assicurazione è valida, purché l'Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell'abilitazione prevista dall'Art. 2 del D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate od oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.

La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre:

- 10 anni dalla data di fine lavori per le attività rientranti nel D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12 mesi per le attività non previste dal succitato Decreto.

In entrambi i casi la garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la

data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite di euro 150.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

ART. 89

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DEGLI AUTORIPARATORI, AUTOFFICINE E ANNESSI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera o), la garanzia è operante per i danni subiti o causati dai veicoli a motore e/o natanti oggetto dell'intervento da parte dell'Assicurato in relazione all'attività descritta in Polizza, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché:

- L'Assicurato risulti in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
- detti danni si verificano in vigenza di contratto e comunque entro 12 mesi dall'intervento.

La garanzia è prestata esclusivamente per i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il massimo di euro 300.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- da Incendio;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- alle cose contenute nei veicoli o natanti;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

ART. 90

DANNI DA FURTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera q), l'assicurazione è operante per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con il limite di 1/3 del massimale indicato in polizza, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00.

ART. 91

DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE O COMUNQUE MOVIMENTATE CON CARRELLI O MEZZI SEMOVENTI, PONTI SOLLEVATORI, MEZZI SIMILARI (ESCLUSI I VEICOLI E/O NATANTI)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera n), l'assicurazione è operante per i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 e massimo indennizzo di euro 120.000,00.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza. Tale garanzia è prestata per ogni sinistro con l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 ed entro il massimale previsto in polizza, con il limite di euro 30.000,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 77 - lettera h) Danni da interruzione o sospensione di attività, la Società non pagherà somma complessiva superiore a euro 300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 92

ELEVAZIONE DELLA TOLLERANZA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A deroga di quanto indicato all'Art. 83 lettera A) la tolleranza si intende elevata dal 5% al 10% allo stesso

modo per quanto riguarda la lettera B) (ove richiamata la garanzia facoltativa RCO), la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti.

ART. 93

LIMITAZIONE DELLA GARANZIA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La garanzia è prestata per la sola responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei Fabbricati descritti in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (esclusi parchi), delle attrezzature sportive e dei giochi in genere (esclusi i gonfiabili).

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- d) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e/o loro familiari;
- e) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente.

In tale ipotesi la garanzia è operante a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
 - dall'evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- f) da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Il valore indicato in Polizza (mod. 250244) deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato dall'Assicurato in Polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in uguale proporzione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150,00. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell'Art. 16.4).

ART. 94

FRANCHIGIA DI EURO 1.000,00

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione è prestata con la franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro indennizzabile a termini del presente Settore. In caso di coesistenza di più franchigie sulla stessa garanzia verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno scoperto, l'importo di franchigia verrà considerato come minimo non indennizzabile dello scoperto.

Questa franchigia non si applica alle prestazioni operanti nell'ambito della garanzia RCO.

ART. 95

FRANCHIGIA DI EURO 2.500,00

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione è prestata con la franchigia di euro 2.500,00 per ciascun sinistro indennizzabile a termini del presente Settore. In caso di coesistenza di più franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno scoperto, l'importo di franchigia verrà considerato come minimo non indennizzabile dello scoperto.

Questa franchigia non si applica alle prestazioni operanti nell'ambito della garanzia RCO.

ART. 96

FRANCHIGIA DI EURO 5.000,00

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

L'assicurazione è prestata con la franchigia di euro 5.000,00 per ciascun sinistro indennizzabile a termini del presente Settore. In caso di coesistenza di più franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno scoperto, l'importo di franchigia verrà considerato come minimo non indennizzabile dello scoperto.

Questa franchigia non si applica alle prestazioni operanti nell'ambito della garanzia RCO.

PACCHETTO IMPRESE EDILI

Le seguenti prestazioni sono richiamabili esclusivamente dalle imprese edili che svolgono la seguente attività: "Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non (con o senza impermeabilizzazioni)".

ART. 97

RC POSTUMA DELLE IMPRESE EDILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244), unitamente al massimale.

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera o), l'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'Art. 1 del D.M. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del predetto Decreto.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- d) cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) derivanti da interruzione o sospensione di attività.

La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre 10 anni dalla data di fine lavori.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite riportato in Polizza (mod. 250244) per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00.

ART. 98

LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 77 lettera c) l'assicurazione vale anche per la responsabilità per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

La presente garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori, fino ad un massimo del 30% del valore di ogni singola opera o appalto e che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

Lesioni personali subite da appaltatori o subappaltatori e loro prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Art. 78 - Qualifica di Terzi, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, limitatamente alla morte o alle lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 Codice Penale, per i danni subiti da titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in appalto o subappalto, mentre eseguono i lavori stessi.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge, restano in ogni caso escluse le malattie professionali.

ART. 99

DANNI A FABBRICATI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera v), l'assicurazione è operante per i danni ai fabbricati

dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Restano comunque esclusi i danni a condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

La garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di euro 2.500,00 e massimo indennizzo di euro 150.000,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 77 lettera h) - Danni da interruzione o sospensione di attività, la Società non pagherà somma complessiva superiore a euro 250.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 100

DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera v), l'assicurazione è operante per i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di 1/3 del massimale indicato in polizza e comunque non oltre euro 250.000,00 e con applicazione:

- per i danni ai fabbricati, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00;
- per i danni ad altre cose, di una franchigia di euro 1.500,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 77 lettera h) - Danni da interruzione o sospensione di attività, la Società non pagherà somma complessiva superiore a euro 400.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 101

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera w), l'assicurazione è operante per i danni alle condutture ed impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno.

La garanzia è prestata previa l'applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00, e massimo indennizzo di euro 120.000,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 77 lettera h) - Danni da interruzione o sospensione di attività, la Società non pagherà somma complessiva superiore a euro 300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 102

DANNI DA SCAVO E REINTERRO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera v) e dell'Art. 100 qualora operante, l'assicurazione è valida per i danni in superficie causati da assestamento del terreno, a seguito di operazioni di scavo e reinterro effettuate dall'Assicurato e avvenuti non oltre trenta giorni successivi alla consegna delle opere al Committente. Restano comunque esclusi i danni causati a condutture ed impianti sotterranei nonché i danni alle opere stesse.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e massimo indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo di euro 100.000,00.

ART. 103

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

A parziale deroga dell'Art. 79 - Esclusioni lettera x), l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti dell'Assicurato, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in Polizza, eseguiti dall'Assicurato stesso, escluso il danno all'opera. Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato/Contrattante quale Committente.

La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che l'attività professionale sia svolta nei termini delle leggi che la governano e dei regolamenti che la disciplinano.

La garanzia è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di 1/3 del massimale indicato in Polizza e comunque non oltre euro 300.000,00, e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00, a condizione che i sinistri siano avvenuti e denunciati nel periodo di validità della Polizza.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati, in base alla presente polizza la garanzia è valida esclusivamente per la quota parte di responsabilità personale e diretta dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella che gli possa derivare solo per vincolo di solidarietà dal rapporto con gli altri soggetti.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE

| GARANZIA | DOVE |
|--|---|
| RCT limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/professionali, partecipazione a mostre /o fiere, convegni e viaggi d'affari | Tutto il mondo, esclusi USA, Canada e Messico Tutto il mondo, compresi USA, Canada e Messico |
| RCO | Tutto il mondo |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE

| GARANZIE | | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|--|--|--|---|
| Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata (art. 77 lett. a) | Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture | | euro 150,00 | |
| | Danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture | | euro 250,00 | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Attività presso terzi (art. 77 lett.b) | | | euro 250,00 | 1/3 del massimale con il massimo di euro 300.000,00 per sinistro |
| Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (art. 77 lett.e) | | | euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato | |
| Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 77 lett.h) | | 10% con il minimo di euro 500,00 | | euro 300.000,00 per sinistro |
| Servizi di vigilanza aziendale (art. 77 lett. m) | | | euro 250,00 | |
| Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio (art. 77 lett.p) | | | euro 250,00 | |
| Danni a veicoli e/o natanti (art. 77 lett. cc) | Veicoli e/o natanti derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta di veicoli e/o natanti stessi da ponti sollevatori o in buche | 10% con il minimo di euro 1.000,00 | | euro 25.000,00 per sinistro ed euro 50.000,00 per anno assicurativo |
| | Veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione e lavaggio | 10% con il minimo di euro 1.000,00 limitatamente ai danni da lavaggio: 10% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 | | euro 25.000,00 per sinistro ed euro 50.000,00 per anno assicurativo |
| | Veicoli sotto rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio | | euro 500,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Veicoli durante le operazioni di recupero con carro attrezzi | | euro 500,00 | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Danni a cose trattate (art. 77 lett.dd) | 20% con il minimo di euro 150,00 | | |
| Danni a cose portate dai clienti (art. 77 lett. hh) | 10% col minimo non indennizzabile di euro 250,00 | | euro 5.000,00 per anno assicurativo |
| Committenza generale qualora le specifiche condizioni normative non prevedano scoperti e/o franchigie si applica una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro | | | |
| RCT - imprese edili limitatamente a danni che comportino distruzione o deterioramento di cose | | euro 500,00 | |
| Garanzie facoltative | | | |
| Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) limitatamente ai danni rientranti nella disciplina INAIL | | 5% per singolo lavoratore infortunato | |
| Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina INAIL | | euro 5.000,00 per singolo lavoratore infortunato | |
| Danni da inquinamento improvviso e accidentale (art. 86) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 | | 1/3 del massimale con il massimo di euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo in caso di sinistro risarcibile anche per "Danni da interruzione o sospensione di attività": limite complessivo per entrambe le fattispecie di danni di euro 400.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni a cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori (art. 87) | 10% con il minimo di euro 250,00 | | 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Responsabilità civile postuma degli installatori (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio ed imprese edili) (art. 88): limitatamente ai danni a cose | 10% con il minimo di euro 500,00 | | euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
| Responsabilità civile postuma degli autoriparatori, autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico (art. 89): limitatamente ai danni a cose | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | | euro 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni da furto (art.90) | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | | 1/3 del massimale indicato in polizza con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari (esclusi veicoli e/o natanti) (art. 91) | rottura dei mezzi meccanici impiegati | 10% con il minimo di euro 500,00 | euro 120.000,00 per sinistro in caso di sinistro risarcibile anche per "Danni da interruzione o sospensione di attività": limite complessivo per entrambe le fattispecie di danno di euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | danno diverso dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati | | euro 30.000,00 per sinistro in caso di sinistro risarcibile anche per "Danni da interruzione o sospensione di attività": limite complessivo per entrambe le fattispecie di danno di euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Limitazione della garanzia alla sola proprietà del fabbricato (art. 93) | danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture | | euro 150,00 |
| | danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture | | euro 250,00 euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Opzione franchigia frontale | | euro 1.000,00 | |
| Opzione franchigia frontale | | euro 2.500,00 | |

| Opzione franchigia frontale | | | euro 5.000,00 | |
|--|---|---|---|--|
| Pacchetto imprese edili | RC postuma delle imprese edili limitatamente a danni a cose | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | | |
| | Danni a fabbricati da vibrazioni del terreno (art. 99) | 20% con il minimo di euro 2.500,00 | | euro 150.000 in caso di sinistro risarcibile anche per "Danni da interruzione o sospensione di attività": limite complessivo per entrambe le fattispecie di danno di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Danni da cedimento e/o franamento del terreno (art. 100) | 10% con il minimo di euro 5.000,00 limitatamente ai danni ai fabbricati | euro 1.500,00 per i danni a cose diverse dai fabbricati | 1/3 del massimale indicato in polizza e comunque non oltre euro 250.000,00 in caso di sinistro risarcibile anche per "Danni da interruzione o sospensione di attività": limite complessivo per entrambe le fattispecie di danno di euro 400.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Danni a condutture ed impianti sotterranei (art. 101) | 10% con il minimo di euro 500,00 | | euro 120.000,00 in caso di sinistro risarcibile anche per "Danni da interruzione o sospensione di attività": limite complessivo per entrambe le fattispecie di danno di euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Danni da scavo e riinterro (art. 102) | 10% con il massimo di euro 1.000,00 | | euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| | Progettazione e direzione lavori (art. 103) | 10% con il minimo assoluto di euro 2.500,00 | | 1/3 del massimale indicato in Polizza e comunque non oltre euro 300.000,00 |
| PER I SINISTRI CHE INTERESSERANNO CONTEMPORANEAMENTE LE GARANZIE RCT ED RCO, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00 | | | | |

SETTORE E - RC PRODOTTI

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 104

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ART. 105

QUALIFICA DI "TERZI"

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 106

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti medesimi;
- b) le spese di sostituzione e riparazione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- f) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- g) i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - h) gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages);
 - i) i danni comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
 - j) i danni relativi alla installazione, riparazione e manutenzione dei prodotti descritti in polizza;
 - k) i danni di qualunque natura e comunque originati, riconducibili in qualunque maniera al colorante Sudan Rosso 1 ed all'additivo alimentare E425 Konjak;
 - l) i danni cagionati da o in qualunque modo connessi a: esistenza, inalazione o esposizione a funghi o spore di qualsiasi genere;
 - m) i danni derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche se già conclamata, derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);

- n) i danni causati da prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- o) i danni direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e campi elettromagnetici (EMF);
- p) i danni derivanti da prototipi;
- q) i danni derivanti da prodotti e componenti fabbricati per l'utilizzo specifico nell'industria automobilistica, aeronautica e/o spaziale;
- r) i danni da incendio e furto causati da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
- s) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- t) i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
- u) i danneggiamenti fisici alle cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente causate da tali prodotti.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 107

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

A maggior precisazione di quanto indicato nell'Art. 104 - Oggetto dell'assicurazione, valgono le seguenti delimitazioni:

- a) per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo pari al 5% del massimale indicato in Polizza;
- b) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi la garanzia è prestata con il limite del 30% del massimale indicato in polizza;
- c) per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico per prodotti consegnati in territori di paesi diversi da questi (c.d. esportazione occulta), la garanzia è prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 20.000,00 e il massimo pari al 5% del massimale indicato in Polizza;
- d) per i danni che i prodotti descritti in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente, la garanzia è prestata con il limite del 20% del massimale assicurato.

ART. 108

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892, 1893 del C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, che afferma di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

ART. 109

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

ART. 110

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio della RC Prodotti è determinato in tutto o in parte in base alla dichiarazione relativa all'ammontare del Fatturato dell'attività indicata in Polizza.

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo di assicurazione;
- regolato al termine di ciascun periodo di assicurazione in base all'ammontare del Fatturato a consuntivo.

A tale scopo si conviene:

A) COMUNICAZIONE DEI DATI E PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DI PREMIO

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'importo del Fatturato a consuntivo relativo al periodo da regolare e nel caso in cui tale importo risulti:

- superiore all'ammontare del fatturato dichiarato all'atto della sottoscrizione della polizza, si procederà alla regolazione del premio applicando alla differenza attiva del fatturato dichiarato ai fini della regolazione il tasso imponibile esposto in polizza;
- uguale o inferiore all'ammontare del fatturato dichiarato all'atto della sottoscrizione della polizza, si procederà alla regolazione del premio per un importo pari a zero e pertanto il premio anticipato alla sottoscrizione della polizza sarà da considerarsi quale premio minimo comunque acquisito dalla Società.

La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Qualora il fatturato a consuntivo comunicato dall'assicurato risulti, rispetto all'ammontare del fatturato dichiarato all'atto della sottoscrizione della polizza, di un importo non superiore al 5% della dichiarazione iniziale, si procederà alla regolazione del premio per un importo pari a zero e, pertanto, il premio anticipato alla sottoscrizione della polizza è confermato quale premio anticipato per il periodo di assicurazione annuo successivo.

B) INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la Comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in caso di sinistro, la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

C) VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all'INAIL).

A richiesta della Società, l'Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.

**LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
SETTORE E - RC PRODOTTI**

| GARANZIA | DOVE |
|-------------|--|
| RC Prodotti | Tutto il mondo, esclusi USA, Canada e Messico |

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE E - RC PRODOTTI**

| GARANZIE | | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|
| RC Prodotti (art. 107) | RC prodotti (lett. a) | 10% con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato | | |
| | limitatamente ai danni che i prodotti descritti in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente | | | 20% del massimale assicurato |
| | limitatamente ai danni verificatisi in USA, Canada, Messico a seguito di esportazione occulta | 10% con il minimo di euro 20.000,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato | | |
| | limitatamente ai danni derivanti da interruzione o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole e servizi | | | 30% del massimale assicurato |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE E AL SETTORE E - RC PRODOTTI

ART. 111

LIMITI DI INDENNIZZO

Per quanto riguarda il Settore D – Responsabilità Civile, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00.

Per quanto riguarda il Settore E – RC Prodotti, il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- per sinistri in serie.

ART. 112

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

a) Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e della RC Prodotti l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un compimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

b) Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità civile verso i dipendenti (RCO e Malattie Professionali) l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

ART. 113

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SETTORE F - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 114

DEFINIZIONI SPECIFICHE

RICAVI DI VENDITA

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute, consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata, esclusa la gestione finanziaria o patrimoniale.

COSTI VARIABILI

Si intendono quei costi che dipendono strettamente dal volume delle vendite o dei servizi prodotti, l'insieme comprende:

Le materie prime e i materiali di consumo: materie e materiali utilizzati nel processo produttivo. Costituiscono il costo variabile per eccellenza, nel periodo in cui l'azienda è inattiva e gli impianti si fermano, non si utilizzano tali materie, ed il loro costo cessa totalmente.

Costi per servizi: includono principalmente i consumi energetici (quali luce, gas, acqua) nei quali una parte è costituita dalla quota fissa e una parte è la quota variabile, legata ai consumi. È proprio questa seconda parte, in quanto variabile, che viene presa in considerazione ai fini del calcolo del Margine di contribuzione. Costi del personale: l'ammontare costituito dalle retribuzioni lorde, dai contributi sociali, dalle provvidenze al personale e dagli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

Oneri diversi di gestione, altri costi variabili non rientranti nelle macrocategorie sopra esposte come ad esempio: costi per consulenti, partecipazioni a fiere, pubblicità, regali natalizi.

RIMANENZE FINALI

Rappresentano la consistenza del magazzino a fine esercizio. Sono equiparate ai ricavi di vendita (e a questi sommate), perché rappresentano le potenziali vendite future.

RIMANENZE INIZIALI

Rappresentano la consistenza del magazzino a inizio esercizio. Vanno indicate come costo, perché considerabili come il primo acquisto che l'azienda deve effettuare all'inizio dell'esercizio.

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Viene determinato per differenza, come indicato nello schema che segue, tra i ricavi di vendita (considerando le variazioni delle rimanenze) ed i costi variabili della produzione venduta, desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

$Mdc = Ricavi\ di\ vendita - Costi\ variabili - 3\ Rimanenze$

ART. 115

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
 - le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita conseguenti all'interruzione forzata dell'attività;
- a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi del Settore A - Incendio.

ART. 116

ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- 1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio, causato da Danni elettrici e meccanici, danni a Merci in refrigerazione (anche con impianto di controllo) salvo che non ne sia scaturito incendio o esplosione.
- 2) conseguenti a danni materiali e diretti causati alle Merci assicurate dal loro mescolamento accidentale e/o con altre cose assicurate, tale da comprometterne la normale destinazione e utilizzo.
- 3) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
 - provvedimenti imposti dall'autorità salvo quanto indicato all'Art. 118.2;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

La Società non risponde inoltre di danni causati dal deprezzamento di Merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 117

DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

- a) Il pagamento dell'indennizzo di qualunque sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari 5/365 della somma assicurata.
- b) Se la interruzione di attività è conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio in conseguenza di atti vandalici o dolosi, eventi atmosferici, grandine resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione, importo superiore al 70% della somma assicurata, ridotto al 50% per il sovraccarico neve.
- c) Se l'interruzione di attività è conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio in conseguenza di terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione, importo superiore al 50% della somma assicurata.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 118

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 118.1 - Interdipendenza

Qualora l'Assicurato svolga nelle ubicazioni assicurate al Settore Incendio attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno del presente Settore di Polizza sarà effettuata non solo rispetto all'ubicazione interessata dall'evento dannoso, ma anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che in virtù di tale legame abbiano risentito degli effetti dell'evento.

Resta inteso che in nessun caso la Società corrisponderà, per uno o più sinistri che possano verificarsi nel periodo di assicurazione, una somma complessiva superiore a quella riportata nella scheda di polizza.

Art. 118.2 - Perdite conseguenti a disposizioni delle autorità

La Società risponde anche della perdita derivante da provvedimenti imposti dell'Autorità che precludono l'accesso all'insediamento assicurato e colpito da sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane.

Si intendono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 118.3 - Impedimento e difficoltà di accesso

La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso, ma non assicurate con la presente polizza, né detenute a qualunque titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla presente polizza.

Si intendono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 118.4 - Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un sinistro, l'Assicurato per contenere la riduzione del Margine di contribuzione, ricorre all'utilizzo di scorte a magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- 1) il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del sinistro;
- 2) l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio a magazzino.

In tal caso, nel conteggio del periodo di indennizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il periodo di indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

Art. 118.5 - Onorari dei periti

La Società risponde degli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese

e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00.

Art. 118.6 - Operatività del Settore F - Danni da interruzione di attività

Se dall' Assicurazione prestata con il Settore A - Incendio, fossero esclusi:

- i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non limitativo franchigie e scoperti;
 - i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione,
- e per questi motivi il sinistro che avesse colpito il Settore A - Incendio risultasse non indennizzabile, si dà e si prende atto che non sarà applicata la condizione prevista nel presente settore, che subordina la liquidazione del danno indiretto a margine di contribuzione alla indennizzabilità del Settore A - Incendio.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 119

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

Operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244)

Fornitori e clienti

Qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da sinistro che risulterebbe indennizzabile ai sensi del Settore A - Incendio della presente polizza e tale sinistro causi un'interruzione, totale o parziale, dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate, l'eventuale perdita di Margine di Contribuzione che potrà derivare all'Assicurato stesso, sarà indennizzata, secondo le condizioni tutte del presente Settore sino alla concorrenza del 15% del margine di contribuzione assicurato o del limite di indennizzo ove previsto.

La presente condizione non è operante per sinistri causati da:

- atti di terrorismo;
- subiti da fornitori e clienti dell'Assicurato che non risultino espressamente indicati nella presente polizza.

ART. 120

AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA DA ASSICURARE

Obblighi di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione. Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- 1) la nuova somma assicurata;
- 2) l'ammontare del premio per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- 3) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente applicando il tasso previsto in polizza e nel caso di differenza positiva dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato allo stesso l'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti il 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il margine di contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino a 60 giorni dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere, entro 30 giorni dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 121

LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata fermo quanto indicato nella Clausola di aggiustamento.

Clausola di aggiustamento

La Società, a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato adempia nei tempi previsti all'obbligo di comunicazione del risultato di esercizio, si obbliga a ritenere garantito un aumento sino al 20% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

ART. 122

CESSAZIONE DEL RISCHIO - INOPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con il presente Settore diviene inoperante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) ammissione dell'azienda alla procedura di fallimento o ad altra procedura concorsuale o, comunque, il ricorso a procedura prevista dalla Legge Fallimentare;
- 2) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- 3) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;

In tutti i casi, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso è dovuto per intero alla Società.

In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, del Settore A - Incendio, anche il Settore F - Danni da interruzione di attività si intende tacitamente disdetto o risolto a partire dalla data stessa, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 123

CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro 30 giorni dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni, il presente Settore è automaticamente annullato e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

**LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
SETTORE F - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**

| GARANZIA | DOVE |
|-----------------------------------|---|
| Danni da interruzione di attività | Italia, Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino |

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE F - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**

| GARANZIE | | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| Delimitazioni delle garanzie prestate (art. 117) | interruzione dell'attività conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio in conseguenza di atti vandalici o dolosi, eventi atmosferici, grandine (lett. b) | | | 70% della somma assicurata, ridotto al 50% per il sovraccarico di neve, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione |
| | Interruzione di attività conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi del Settore Incendio in conseguenza di terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti (lett. c) | | | 50% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione |
| Il pagamento dell'indennizzo di qualunque sinistro sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a 5/365 della somma assicurata. | | | | |

| Condizioni sempre operanti | | | |
|---|--|--|---|
| Onorari dei periti (art. 118.5) | | | euro 5.000,00 |
| Fornitori e clienti (espressamente indicati in Polizza) | | | |
| qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da sinistro che risulterebbe indennizzabile ai sensi del Settore Incendio e tale sinistro causi un'interruzione, totale o parziale, dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate | | | fino alla concorrenza del 15% del margine di contribuzione assicurato o del limite di indennizzo ove previsto |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 124

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi, compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- 4) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 5) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 125

DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- 1) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:

calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato. Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo;
- 2) relativamente alle spese supplementari:

calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui ad 1) e 2) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

ART. 126

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'Art. 125 sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

La somma assicurata tiene conto, al momento del sinistro, della clausola di aggiustamento.

SETTORE G - GUASTI MACCHINE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 127

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza a primo rischio assoluto i danni materiali e diretti alle Macchine anche se di proprietà di terzi, installate presso l'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da qualunque evento accidentale, salvo quanto stabilito dall'Art. 128 - Esclusioni.

ART. 128

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- 1) indennizzabili a termini del Settore A - Incendio;
- 2) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- 4) di inquinamento e/o contaminazione;
- 5) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- 6) di furto, rapina, di smarrimento, ammanco, destrezza, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo;
- 7) alle merci causati da mancata od anormale refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 8) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, frane, valanghe o slavine;
- 9) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate;
- 10) di responsabilità civile di qualsiasi tipo;
- 11) derivanti da:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - c) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - d) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), e c);
- 12) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori all'atto della stipula della polizza;
- 13) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- 14) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, modifica, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo, distruzione, demolizione delle cose assicurate;
- 15) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato;
- 16) di rottura o anormale funzionamento di impianti ed Apparecchiature elettroniche;
- 17) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;
- 18) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- 19) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;

- 20)causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;
- 21)causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- 22)causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;
- 23)di deterioramento, usura;
- 24)di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- 25)di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento; siccità; polvere, smog; autocombustione, fermentazione; solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- 26)causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere;
- 27)di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- 28)di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- 29)di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci;
- 30)attribuibili a difetti noti al preposto all'esercizio del macchinario;
- 31)causati da funzionamento improprio del macchinario ed a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- 32)la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica - per sistemi ed apparecchiature elettroniche di processo, di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto assicurato - della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - d) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - e) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza il concorso di cause esterne;
 - f) danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione e di comunicazione dati sono indennizzabili se gli impianti assicurati, qualora le norme di installazione previste dal costruttore lo richiedano, siano protetti con sistemi di protezione quali stabilizzatori, trasformatori, separatori o sistemi di continuità;
- 33)di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 34)ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, tubi o valvole elettroniche, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi e ad apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o dell'impianto assicurato, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- 35)ai seguenti enti o cose:
- a) turbine di qualsiasi tipo;
 - b) mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli;
 - c) organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere;
 - d) tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone;
 - e) scardassi.
- 36)Sono esclusi:
- a) i costi aggiuntivi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
 - b) i costi aggiuntivi per trasporti via aerea.
- 37)Sono inoltre esclusi:
- a) i costi per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti ed i relativi danni conseguenti;
 - b) veicoli;
 - c) aeromobili, navi, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
 - d) linee di distribuzione o trasmissione e distribuzione di energia elettrica e telefonia a livello nazionale, incluse le relative strutture portanti, posizionati al di fuori degli ambiti aziendali;
 - e) beni in leasing, se già assicurati con specifica polizza.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati

in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART 129

DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

Art. 129.1 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kW in esecuzione a 4 o più poli

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente a sue spese all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 anni dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

Art. 129.2 - Revisione di motori in corrente continua con potenza superiore a 375 kW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente a sue spese all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno, fatte tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in corrente continua in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo 2 anni di funzionamento per i motori in corrente continua in altri impianti, a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

Art. 129.3 - Tappeto di trascinamento del tessuto e nastri trasportatori non metallici

In caso di danno:

- 1) al tappeto di trascinamento del tessuto;
- 2) ai nastri trasportatori non metallici;

l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 129.4 - Trasformatori ed alternatori

In caso di danno a trasformatori ed alternatori, in esercizio da oltre 5 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari, terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il quinto, con il massimo del 50%.

Art. 129.5 - Elettropompe sommerse

Il Contraente o l'Assicurato deve controllare periodicamente, tenendo presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- 1) il livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- 2) la parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- 3) il contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 130

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) entro 5 giorni da quando è venuta conoscenza dell'evento, dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno;
- 3) conservare le tracce e residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- 4) permettere ogni rilevazione o esame delle cose danneggiate;
- 5) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1).

L'inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione del danno potrà iniziare dopo l'avviso di cui al punto 2); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se la suddetta ispezione, per motivi indipendenti dalla volontà del Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto 2), il Contraente o l'Assicurato può adottare tutte le misure ritenute necessarie.

Avvenuto il sinistro l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 131

DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

1) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 1a) dedotto dell'importo come in 1b).

2) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

a) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso od altra causa;

b) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 2a) dedotto dell'importo come in 2b).

Una cosa danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in 1) eguagliano o superano il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimata come in 2).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

| GARANZIA | DOVE |
|-----------------|--|
| Guasti macchine | Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino |

SETTORE H - MERCI TRASPORTATE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 132

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza a primo rischio assoluto i danni materiali e diretti subiti dalle merci - trasportate per mezzo di veicoli propri, detenuti in leasing o in gestione - oggetto dell'attività assicurata e dall'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il viaggio:

1. a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscite dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli; urto dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagente e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgoni o centinati; in quest'ultimo caso la garanzia è operante solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
- f) caduta o urto durante il carico e lo scarico a condizione che tali operazioni siano effettuate dal Contraente con mezzi meccanici idonei. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità dell'autocarro per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

2. Durante le traversate marittime su nave, previste dall'art. 136.6, a causa di:

- g) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- h) getto, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio all'interno della nave o caduta in mare degli stessi;
- i) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 136.7 che segue.

3. a seguito del furto, della rapina e dello smarrimento delle merci, soltanto se verificatisi nelle circostanze e con le modalità seguenti:

- l) furto dell'autocarro a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 136.5.1 «sorveglianza» ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 136.5.2 «antifurto»;
- m) furto del solo rimorchio a condizione che
 - sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 136.5.1 «sorveglianza»
Ovvero
 - se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice, detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
 - se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice, il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio antifurto inserito sul rimorchio e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 136.5.2 «antifurto»;
- n) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 136.5;
- o) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo, a condizione che l'autista metta in atto adeguate misure di sorveglianza delle merci, salvo provata impossibilità di adempiere a tali obblighi;
- p) rapina.

Il furto e lo smarrimento verificatisi al di fuori delle circostanze e modalità che precedono non sono assicurati.

ART. 133

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;

- e) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) variazioni di temperatura, salvo quanto previsto dall'art. 136.8;
- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
- o) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lett. a) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle nazioni Unite, dalle leggi e regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 134 **MERCI ESCLUSE**

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:
carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi, orologi, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato, animali vivi, masserizie, autoveicoli, anche a mezzo bisarche, e motocicli, merci esplodenti o pericolose, merci usate o già danneggiate e rifiuti in genere.

ART. 135 **ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e paesi facenti parte della UE e/o EFTA.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 136 **CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**

Art. 136.1 - La garanzia è prestata a condizione che i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci siano condotti dall'Assicurato o dai suoi addetti.

Art. 136.2 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.

Art. 136.3 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è deposta a bordo dell'autocarro, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina nel momento in cui la merce lascia l'autocarro.

Sono inoltre comprese le operazioni di carico e scarico se effettuate dal Contraente e limitatamente ai rischi indicati all'art. 132 lettera f).

Eventuali soste o giacenze preliminari, in corso di viaggio o a destino sono comprese per un periodo massimo di 72 ore a condizione che le merci rimangano a bordo dell'autocarro e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, salvo l'applicazione delle norme previste dall'art. 136.5 per i rischi di furto e rapina.

Art. 136.4 - Franchigia

Agli effetti delle garanzie di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 132 - Oggetto dell'assicurazione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

Art. 136.5 - Furto, rapina e smarrimento delle merci

Limitatamente all'assicurazione del furto, della rapina e dello smarrimento delle merci di cui al punto 3. dell'art. 132 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia opera secondo le seguenti condizioni:

Art. 136.5.1 - Sorveglianza

La garanzia di cui al punto 3. dell'art. 132 - Oggetto dell'assicurazione è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave:

a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo

ovvero

b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero

c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Art. 136.5.2 - Antifurto

La garanzia di cui al punto 3. dell'art. 132 - Oggetto dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni di assicurabilità:

a) che sull'autocarro, sulla motrice, sul rimorchio e sul semi rimorchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano certificati da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla Direttiva 95/56/CE;

b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per «chiavi» tutti i dispositivi di inserimento o bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità competente ed alla Società), l'operatività della garanzia soggetta alla presente condizione sempre operante rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.

Agli effetti della operatività della garanzia, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo 136.5.2 non comporterà decadenza dal diritto all'indennizzo, ma in tale eventualità lo scoperto di cui all'art. 136.5.3 a carico dell'Assicurato si intende maggiorato di un ulteriore 20%.

Art. 136.5.3 - Scoperti e limiti di indennizzo

La garanzia di cui al punto 3. dell'art. 132 - Oggetto dell'assicurazione opera previa applicazione di uno scoperto, per ogni sinistro, del 10%.

Limitatamente alle seguenti merci:

- Abbigliamento, materiale ed equipaggiamenti per il tempo libero e lo sport, occhialeria;
- Utensileria;
- TV, Hi-fi, video, apparecchi fotografici ivi compresi i componenti;
- Telefonia, elettronica e loro componenti;
- Materiale informatico ivi compresi i componenti elettronici, giochi e consolle video e loro componenti;
- Calzature e borse, marocchineria, tessili, cuoi, pelli, pellicce;
- Profumeria;
- Liquori e vini pregiati;
- Tabacchi;

- Pneumatici;
- Prodotti farmaceutici o ospedalieri, materiali medicali;
- Aeronautica ivi compresi i componenti,

la garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% .

Relativamente al furto di singoli colli interi la garanzia opera fino a concorrenza del 25% della somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 136.6 - Traversate marittime

L'assicurazione delle "traversate marittime" opera secondo le seguenti disposizioni:

Fermi restando i «limiti territoriali» indicati nell'art. 135, le traversate marittime che i veicoli con le merci a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere. Durante tali traversate valgono le disposizioni dell'Art. 136.7 che segue.

Art. 136.7 - Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo. Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione. Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

Art. 136.8 - Merci Da Trasportarsi A Temperatura Controllata

Limitatamente alle seguenti attività:

- 01.04 alimentari, omogeneizzati e idrosolubili, estratti vegetali ed animali;
- 01.07 biscotti, panettoni, grissini, paste dolci, pasticcerie, panifici;
- 01.08 carni e pesci conservati ed in scatola (non surgelati);
- 01.11 formaggi duri;
- 01.12 formaggi (esclusi quelli duri), latte condensato, latte in polvere, gelati;
- 01.13 latte, centrale del latte, latteria sociale, burro naturale;
- 01.15 macello (esclusa l'assicurazione del foraggio): con stallaggio e sosta bestiame;
- 01.16 mangimi, farina di pesce, alimenti per animali;
- 01.22 paste alimentari: con qualsiasi tipo di essiccatoio;
- 01.23 paste alimentari: senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o acqua calda;
- 01.24 prodotti alimentari surgelati, gelati e ghiaccio;
- 01.25 prosciutti, salumi e insaccati;
- 01.34 macello (esclusa l'assicurazione del foraggio): senza stallaggio e sosta bestiame. L'assicurazione è estesa alle merci da trasportarsi a temperatura controllata e opera secondo le seguenti disposizioni:

Art. 136.8.1 - Danni derivanti da variazioni di temperatura

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se :

- a) causati da: guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo di 24 h nei trasporti marittimi ovvero di 8 h nei trasporti aerei o terrestri;

ovvero

- b) conseguenti a:
- i) incendio, fulmine, esplosione;
 - ii) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore;
 - iii) furto o rapina, sempre che tali rischi siano garantiti dalla polizza.

Art. 136.8.2 - Esclusioni

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 133, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata pre-refrigerazione dell'autocarro o del container, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria;
- d) mancata pre-refrigerazione della merce.

Inoltre, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla polizza, l'assicurazione è limitata ad un periodo massimo di 3 giorni in ogni località.

Art. 136.8.3 - Condizioni di assicurabilità

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il veicolo sia fornito d' impianto idoneo a produrre ed a mantenere nelle celle del carico la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) che il Contraente nel semestre precedente l'inizio del viaggio, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto con rilascio di una attestazione di buon funzionamento;
- c) che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola, qualora il veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 h per i prodotti surgelati o congelati;
 - 4 h per i prodotti refrigerati o freschi.

Qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero, tale da fare ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente o chi per esso deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, il Contraente, o chi per esso, deve:

- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero,
- oppure
- richiedere l'intervento di un autocarro frigo di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Art. 136.8.4. - Scoperto

Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

| GARANZIA | DOVE |
|-------------------|--|
| Merci trasportate | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano paesi dell'UE e/o EFTA |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE H - MERCI TRASPORTATE

| GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|--|--------------------------------|---|
| Danni subiti dalle merci - trasportate per mezzo di veicoli propri, detenuti in leasing o in gestione - oggetto dell'attività assicurata e dell'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il viaggio, a causa degli eventi di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'art. 132 (art. 136.4) | | euro 250,00 | |
| Danni subiti dalle merci - trasportate per mezzo di veicoli propri, detenuti in leasing o in gestione - oggetto dell'attività assicurata e dell'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il viaggio, a seguito del furto, della rapina e dello smarrimento delle merci, solo se verificatisi nelle circostanze e con le modalità indicate nel punto 3 dell'art. 132 (art.136.5.3) | 10% | | |
| Furto, rapina e smarrimento dei beni indicati (art. 136.5.3) | 10% | | 20% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo |
| Furto di singoli colli interi (art. 136.5.3) | | | fino a concorrenza del 25% della somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo |
| Antifurto (art. 136.5.2) | **in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 136.5.2 lo scoperto di cui all'art. 136.5.3 si intende maggiorato di un ulteriore 20% | | |
| Merci da trasportarsi a temperatura controllata (art. 136.8.4) | 20% con il minimo di euro 250,00 | | |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 137

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- e) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- f) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- g) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e, comunque, entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

2. Nel caso di sinistro da furto o rapina, il Contraente o chi per esso, fermo quanto sopra indicato, deve:
 - a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax, telex o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
 - b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
 - c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità e di un incaricato della Società (Agente, Perito, Commissario di Avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
 - d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al Commissario d'Avaria o Perito incaricato.
 - e) Agli effetti del pagamento dei danni il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare, a richiesta dell'assicuratore, ed in aggiunta ai documenti previsti dall'art. 137 - Obblighi in caso di sinistro, il certificato di chiusa inchiesta.
3. In caso di sinistro derivante da variazioni di temperatura, il Contraente o chi per esso, fermo quanto sopra indicato, deve esibire i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione dell'ultima verifica e manutenzione dell'impianto frigorifero del veicolo;
 - b) la registrazione delle temperature delle celle del veicolo durante il viaggio;
 - c) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
 - d) il certificato sanitario/fitopatologico della merce al momento della caricazione (ove previsto).In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

ART. 138

VALORE DELLA MERCE

Il valore è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed altri oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita. Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

ART. 139

TITOLARITA' E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza sarà pagato al Contraente.

ART. 140

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione, come definito all'art. 138, e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro. Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

ART. 141

RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la

sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) del punto 1. dell'art. 137, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare l'originale del Certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce, come previsto dall'art. 4.

ART. 142

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 143

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli artt. 138 e 140 ed entro i limiti dell'art. 142. Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza. Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

SETTORE I - TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 144

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR) Compagnia (in seguito denominata Arag) specializzata nel ramo Tutela Legale ed alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

- telefono 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,
- indirizzo e-mail invio denunce di sinistro denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Le garanzie di tutela legale valgono per le:

- **società di persone:** l'azienda, i soci, i dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- **società di capitale:** l'azienda, gli amministratori, i dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- **ditte individuali e le imprese familiari:** l'azienda, il titolare, i dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'Assicurato - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.

La Società, avvalendosi di Arag per la gestione dei sinistri, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 250244), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale.

Le garanzie di tutela legale, vengono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato - Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza (mod. 250244) anche in qualità di utenti del web e di social e media network. Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi all'immobile, indicato in Polizza (mod. 250244), ove l'Assicurato - Contraente esercita l'attività. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.**

Le garanzie valgono nei seguenti casi:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network;
2. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a fornitura di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato - Contraente sempreché il valore in lite sia superiore ad euro 200,00.

Sono inoltre comprese le seguenti controversie contrattuali relative:

- all'acquisto via web di beni e Servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
- alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
- alla registrazione del dominio web del Contraente.

La prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente;

3. sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente a Libro Unico del Lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente;
4. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali l'Assicurato - Contraente esercita l'attività purché identificati in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente;

5. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. A parziale deroga dell'Art. 146 lettera a) sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
6. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Arag rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

La prestazione opera in deroga all'Art. 146 lettere a) ed e);

7. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, la Società assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000,00;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di euro 10.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente;

8. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 144 e/o dalle Garanzie Facoltative, qualora operanti. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita. Sono inoltre comprese le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 150 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 150 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 148 comma 3.

ART. 145

DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 146

ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 144 punto 6;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato - Contraente nell'esercizio della sua attività;
- j) per contratti di compravendita di immobili;
- k) limitatamente all'Art. 144 punto 4 per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie contro la Società e/o Arag.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 147

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
 - in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - a deroga di quanto previsto dall'Art. 5, trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell'Art. 148, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione

fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 148

DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

ART. 149

FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 150

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 148.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag.

La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 151

RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 152

DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti)

Il premio è determinato in tutto o in parte in base alla dichiarazione del numero degli Addetti indicato in Polizza.

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo di assicurazione
 - regolato al termine di ciascun periodo di assicurazione in base al numero degli Addetti a consuntivo.
- Nel caso in cui tale importo dovesse aumentare, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società entro 60gg dal termine del Periodo di assicurazione ed a corrispondere il maggior premio dovuto.

Qualora l'Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 153

ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

| GARANZIA | DOVE |
|---|---|
| Risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi e di procedimento penale | Europa Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo |
| In tutte le altre ipotesi | Unione Europea Liechtenstein Principato di Monaco Svizzera |

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 154

PACCHETTO SICUREZZA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

Le garanzie previste all'Art. 144 vengono prestate all'Assicurato - Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 250,00.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti dell'Assicurato - Contraente.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

1) d.lgs. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato - Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti

- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora l'Assicurato - Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 146 lettera a) per la materia amministrativa.

2) d.lgs. 193/07 RELATIVO AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 146 lettera a) per la materia amministrativa.

3) d.lgs. 152/06 - CODICE DELL'AMBIENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 146 lettera a) per la materia amministrativa e in deroga all'Art. 146 lettera f).

4) d.lgs. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal d.lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi d.lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti dell'Assicurato - Contraente designati per iscritto ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

Garanzie

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'Art. 37 e ss. del d.lgs. 196/03 e valgono per:

- DIFESA PENALE, sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal d.lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da Arag nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 146 lettera e);
- DIFESA AMMINISTRATIVA, sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 146 lettera a) per la materia amministrativa;

- DIFESA CIVILE, sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

5) d.lgs. 231/2001

Le garanzie previste dall'Art. 144 vengono prestate, in deroga all'elenco dei soggetti assicurati di cui all'Art. 144 e in deroga all'Art. 146 lettera a), per le spese sostenute:

- dall'Azienda Assicurata - Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al d.lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del d.lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Assicurata
- Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal d.lgs. 231/01.

Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art. 131 punto 6.

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - PACCHETTO SICUREZZA

A parziale deroga dell'Art. 147 si conviene che, ai fini delle garanzie previste dall'Art. 154, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagini, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Garanzia Facoltativa, o loro dimissioni dall'Azienda Assicurata - Contraente.

ART. 155

TOLLERANZA DEL NUMERO ADDETTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220280).

A parziale deroga dell'Art. 152, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 Addetti.

ART. 156

VERTENZE CON I CLIENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220280).

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato - Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato - Contraente.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile). Arag, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. 146 lettera i).

ART. 157

SPESE DI RESISTENZA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220280).

A parziale deroga dell'Art. 145 punto 2., le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

- a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della Compagnia.
- a primo rischio qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente condizione aggiuntiva - spese di resistenza è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

ART. 158

RETROATTIVITÀ

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250244).

La garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto della polizza.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione aggiuntiva opera in caso contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente Garanzia Facoltativa un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente Garanzia Facoltativa non sarà operativa.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE I - TUTELA LEGALE

| GARANZIE | | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero (art. 144 punto 7) | spese per l'assistenza di un interprete | | | massimo di 10 ore lavorative |
| | spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento | | | euro 1.000,00 |
| | anticipo della cauzione | | | euro 10.000,00 |
| Garanzie facoltative | | | | |
| Vertenze con i clienti (art. 156) | | | | due denunce per anno assicurativo |

SETTORE L - ASSISTENZA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 159

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premessa

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all'Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, le prestazioni sottodescritte.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e per i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto o delle merci dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'azienda, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso l'azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'azienda.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'azienda, si renda necessaria la vigilanza dell'azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

7. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00. Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

ART. 160

DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza.

1. Rimangono a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5. e 8. dell'Art. 159 - Oggetto dell'assicurazione.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'azienda interessate dall'intervento di assistenza.
3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. La garanzia opera nei territori dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

ART. 161

ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 162

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per usufruire delle prestazioni indicate all'Art. 159, il Contraente o l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito: **800.713.974** (dall'Italia)
- Numero telefonico raggiungibile da ogni paese: **0039.02.58.24.55.56** (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: **0039.02.58.47.72.02**
- E-mail: **prontassistenza.groupama@europassistance.it**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza preceduto dalla sigla GEIM;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

| GARANZIA | DOVE |
|------------|--|
| Assistenza | Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE L - ASSISTENZA

| GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 159 punto 1) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 159 punto 2) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Invio di un elettricista per interventi di emergenza (art. 159 punto 3) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Fornitura temporanea di energia elettrica (art. 159 punto 4) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Invio di un fabbro per interventi di emergenza (art. 159 punto 5) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Invio di un sorvegliante (art. 159 punto 6) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Rientro anticipato (art. 159 punto 7) | | | euro 250,00 per sinistro |
| Delimitazioni delle garanzie prestate (art. 160) ogni prestazione è fornita fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo per ogni anno assicurativo | | | |

SETTORE M - CYBER RISK

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 163

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire / indennizzare all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza (mod. 250244), quanto di seguito stabilito e non espressamente escluso.

M1 - Ripristino dei Dati

La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un Danno causato da un Attacco informatico, per ripristinare i Dati, riportandoli nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco informatico. Tali spese sono quelle relative:

- al ripristino dei Dati e dell'accesso al Sistema informatico dell'Assicurato;
- alla decontaminazione dal Malware del Sistema informatico dell'Assicurato;
- ai servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider;
- all'attività di Esperti.

M2 - Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, determinata da

- un Danno a, o un Furto di
- un accesso non autorizzato a
- la divulgazione a Terzi non autorizzati di

Dati sensibili e/o Personali contenute nel Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente in conseguenza di un Attacco Informatico.

M3 - Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un Attacco informatico, per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'Evento assicurato in riferimento ad una Richiesta di risarcimento relativa al punto M2 e M5.
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati (come, a titolo di esempio non esaustivo, i costi di notifica, relativamente ad una violazione della Privacy, ad Organi di controllo o ad individui);
- i servizi di monitoraggio del credito, del furto d'identità, dei social media, previo consenso scritto della Società;

M4 - Estorsione Cyber

La Società, previa approvazione dalla stessa, indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per contrastare una Estorsione Cyber.

Tali spese sono quelle relative:

- al ripristino dei Dati e dell'accesso al Sistema informatico dell'Assicurato;
- alla decontaminazione da Malware del Sistema informatico dell'Assicurato;
- ai servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider;
- all'attività di Esperti.

M5 - Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte di Terzi per

- un Danno o un Furto subito dal Sistema informatico di Terzi;
- un attacco D.o.S. subito dal Sistema informatico di Terzi;
- un danno ai beni di Terzi;

causato direttamente da un Atto doloso o da un Malware che abbia colpito il Sistema informatico dell'Assicurato.

Le garanzie di cui ai punti M2 e M5 sono prestate previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente Settore di garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 164**QUALIFICA DI "TERZI"**

Limitatamente alle garanzie di cui ai punti M2 e M5 non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

ART. 165**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non copre:

- 1) le richieste di risarcimento derivanti da Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività;
- 2) le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- 3) i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
- 4) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell'Assicurato;
- 5) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- 6) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, nonché qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica. Per guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato sovrano per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato Sovrano;
- 7) i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 8) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- 9) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- 10) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- 11) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- 12) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- 13) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- 14) i danni dovuti a un Errore di programmazione;
- 15) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- 16) l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;
- 17) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- 18) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
- 19) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
- 20) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- 21) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali; la presente esclusione non si applica alla garanzia di cui al punto M2 - Responsabilità derivante da violazione della privacy;
- 22) i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
- 23) i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
- 24) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- 25) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;

- 26) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- 27) i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio dell'attività svolta dall'Assicurato;
- 28) gli importi illegalmente sottratti all'Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato o alterazione dei dati nel sistema informatico dell'Assicurato.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 166

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A. Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività della garanzia

La garanzia del presente settore sono operanti a condizione che l'Assicurato:

- a) effettui il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicurare che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
- b) installi, mantenga costantemente attivato e aggiorni un software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico;
- c) protegga il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l'aggiornamento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 8 caratteri inclusi caratteri alfanumerici), la configurazione del Sistema informatico e del firewall non fisico;
- d) le reti wireless devono essere protette da password e utilizzare tecnologia WPA2;
- e) utilizzi un sistema operativo ancora oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della stipula del contratto.

Nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili l'Assicurato deve, inoltre, proteggere il Sistema informatico prevedendo:

- f) che l'apparecchiatura preveda il blocco automatico con password dopo massimo 15 minuti;
- g) che i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti l'attività prestata dall'Assicurato siano protetti con sistemi di criptazione;
- h) che l'eventuale connessione Bluetooth sia configurata in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.

Si precisa, infine, che al fine di ricevere l'erogazione della prestazione, deve essere attiva la connessione con una rete informatica (internet).

B. Inizio e termine delle garanzie di cui ai punti M2 e M5 dell'art. 163 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione di cui ai punti M2 e M5 dell'art. 163 - Oggetto dell'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché conseguenti ad Eventi Assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell'assicurazione.

La garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurato di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di essere a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di atti, fatti o circostanze che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

C. Outsourcing provider

Qualsiasi Evento assicurato la cui origine derivi da un Outsourcing provider, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal Sistema informatico dell'Assicurato.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 167

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

| GARANZIA | DOVE |
|------------|--|
| Cyber risk | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE M - CYBER RISK**

| GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| "M2" - Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali (art. 163) | | euro 1.000,00 | |
| "M5" - Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete (art. 163) | | euro 1.000,00 | |

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 168

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 169

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete, dell'Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento.

L'Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la Società stessa gli richieda.

L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 170

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve comunicare:

- a) al Service provider e/o alla Società qualsiasi Evento assicurato, reale o presunto, che potrebbe comportare un risarcimento / indennizzo ai sensi della presente Polizza.
 - b) alla Società, qualsiasi Circostanza che possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di Risarcimento, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno; in tal caso la Società, laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, considera qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali Circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o il Contraente hanno trasmesso alla Società la predetta comunicazione di Circostanze.
- In caso di Sinistro deve:
- a) Fornire prova dell'Evento assicurato;
 - b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'Evento assicurato;
 - c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;
 - d) conservare e mettere a disposizione della Società e/o del Service provider l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;
 - e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla Società e/o dal Service provider.
- non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;

- deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;
 - deve avvalersi degli avvocati indicati dalla Società.
 - In caso di Sinistro da Estorsione Cyber deve inoltre:
- a) fare tempestivamente, entro i 5 giorni successivi, denuncia scritta alla Polizia postale di essere vittima di Estorsione Cyber;
- b) non deve portare a conoscenza di alcuna persona - con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto - l'esistenza della garanzia M4 - Estorsione Cyber.
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
- L'Assicurato deve inoltre consentire alla Società l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di Terzi.

ART. 171

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società, limitatamente alle garanzie M2 e M5, può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 172

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del Danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del Sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto al risarcimento/indennizzo.

ART. 173

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo / risarcimento somma maggiore di quella assicurata, ed indicata in polizza, per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 174

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato solo qualora non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di cui all'art. 165 - Esclusioni.

ART. 175

SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Una serie di Eventi assicurati, derivanti da una medesima causa, sarà considerata come fosse un unico Evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

ART. 176

RIPARAZIONE DIRETTA

L'Assicurato in caso di attacco informatico, e limitatamente alle garanzie M1 e M4 dovrà rivolgersi direttamente a DXC Technology Italy s.r.l. con sede in via Famagosta 75, 20142 Milano, in seguito denominata Service Provider, al seguenti recapito:

- numero verde **800.569.678**, in funzione dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 21.

L'assicurato dovrà avere cura di comunicare le seguenti informazioni:

- Nome / Ragione sociale del Contraente,
- Numero di polizza,
- Nome della Società,
- Partita IVA,

- Nominativo del contatto di riferimento (incluso ruolo/mansione, recapito telefonico o email, orari in cui può essere ricontattato),
- descrizione sommaria dell'incidente (elementi noti e visibili, data/ora presunta di accadimento) e dei devices coinvolti (sistema operativo, modello, antivirus) e verifica dei "Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività della garanzia" di cui alla lettera A dell'art. 166,
- verifica della possibilità di accesso ai sistemi coinvolti (disponibilità delle credenziali di accesso, presenza del software di collegamento remoto installato).

Il Service Provider, verificata l'operatività della garanzia, provvederà, attraverso una serie di domande telefoniche, a verificare se si tratta effettivamente di Attacco informatico e, in caso affermativo, valuterà il tipo di intervento da effettuare.

L'intervento potrà essere effettuato, ad insindacabile giudizio del Service Provider e della Società, tramite:

- telefono (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 21);
- tramite accesso da remoto (via internet) al sistema informatico dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso s'impegna a rilasciare autorizzazione all'accesso (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18);
- in luogo, con invio di tecnici specializzati presso l'attività assicurata indicata in polizza (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18).

Al termine dell'intervento il Service Provider emetterà una fattura nei confronti della Società, che valutata l'indennizzabilità del danno pagherà l'indennizzo dovuto al Service Provider, entro il limite della somma assicurata indicata in polizza, senza alcun esborso a carico dell'assicurato. Tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il Service Provider nonché quello della Società verso l'Assicurato, per l'indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'assicurato.

Se l'importo dell'intervento dovesse essere superiore alla somma assicurata indicata in polizza il Service Provider e la Società garantiranno l'intervento fino a concorrenza di quest'ultima.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi tecnici e di consulenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato / Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

ART. 1341

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342

CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882

NOZIONE

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888

PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905

LIMITI DEL RISARCIMENTO

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911

COASSICURAZIONE

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913

AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART 1914

OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore. In proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916

DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni